

REPUBBLICA ITALIANA

# BOLLETTINO UFFICIALE

## DELLA REGIONE PUGLIA

Anno XXXVIII

BARI, 5 MARZO 2008

N. 36



*Sede Presidenza Giunta Regionale*

*Deliberazioni del Consiglio e della Giunta*

**Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.**

***Nella parte I sono pubblicati:***

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia.
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97.
- j) lo Statuto e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati.
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

***Nella parte II sono pubblicati:***

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- h) deliberazioni della Giunta regioanle;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato.
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- h) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

***INSERZIONI***

Gli atti da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 14,62 salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo, dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista e da 1 copia in formato elettronico firmata con procedura digitale.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 154,94 oltre IVA al 20% (importo totale € 185,93) per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 11,36 oltre IVA (importo totale € 13,63) per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 50 battute (o frazione).

Il versamento deve essere effettuato sul c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

Non si darà corso alla pubblicazione senza la predetta documentazione.

***ABBONAMENTI***

L'abbonamento, esclusivamente annuo, è di € 134,28 da versare su c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

I versamenti effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo, mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 3° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

**Costo singola copia € 1,34.**

**Il Bollettino Ufficiale è in vendita presso:**

**Libreria Piazza - Piazza Vittoria, 4 - Brindisi;**

**Libreria Patierno Antonio - Via Dante, 21 - Foggia.**

<b>SOMMARIO</b>
-----------------

*“Avviso per i redattori e per gli Enti:*

*Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.*

PARTE SECONDA

***Deliberazioni del Consiglio e della Giunta***

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 febbraio 2008, n. 156

**Art. 9 e 10 della Legge n. 475 del 02/04/1968 – Sede farmaceutica unica vacante nel Comune di Sanarica (LE) ASL Lecce da assegnare in prelazione.**

pag. 5700

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 febbraio 2008, n. 157

**Art. 9 e 10 della Legge n. 475 del 02/04/1968 – Sede farmaceutica n. 8 di nuova istituzione nel Comune di Nardò (le) ASL Lecce da assegnare in prelazione.**

pag. 5701

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 febbraio 2008, n. 158

**Recepimento d'intesa su “Linee guida relative all'applicazione del reg. CE n. 2073/05 che stabilisce i criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari”.**

pag. 5702

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 febbraio 2008, n. 160

**Approvazione del “Programma Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Biologica in Puglia” e dello schema di convenzione.**

pag. 5721

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 febbraio 2008, n. 161

**Promozione dei prodotti agroalimentari pugliesi di qualità – Programma 2008 – Nomina commissione – Autorizzazione di missione funzionari Assessorato Regionale Risorse Agroalimentari, ufficio Promozione.**

pag. 5746

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 febbraio 2008, n. 162

**Decreto Ministero Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 12 febbraio 2007, n. 85 TRA V - Approvazione parametri minimi per il riconoscimento delle Organizzazioni produttori agricoli della Regione Puglia.**

pag. 5766

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 febbraio 2008, n. 171

**Decreto Ministeriale n. 279/01 – Rete regionale per la prevenzione, la sorveglianza, la diagnosi e la terapia delle malattie rare – Integrazione Deliberazione di Giunta regionale n. 2238/03 – Recepimento Accordo Stato-Regioni 10 maggio 2007.**

pag. 5769

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 febbraio 2008, n. 178

**Revisione pianta organica delle farmacie del comune di Barletta ricadente nel territorio della ASL BAT bienni 2001/02, 2003/04 e 2005/06. Nomina del Commissario ad acta.**

pag. 5773

## PARTE SECONDA

*Deliberazioni del Consiglio e della Giunta*

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 febbraio 2008, n. 156

**Art. 9 e 10 della Legge n. 475 del 02/04/1968 – Sede farmaceutica unica vacante nel Comune di Sanarica (LE) ASL Lecce da assegnare in prelazione.**

L'Assessore alle politiche della Salute, sulla base dell'istruttoria espletata, dal Responsabile della P.O. dell'ufficio assistenza farmaceutica n. 3, dai Dirigente dell'ufficio stesso e confermata dal Dirigente del Settore, riferisce quanto segue:

Con Delibera di Giunta regionale n. 271 del 07.03.2006, è stata approvata la revisione di pianta organica delle farmacie dei comuni compresi nel territorio della ASL Lecce (ex LE/2) per il biennio 2003/04, con successivo atto di G.R. n. 1589 del 23.10.2006, è stata approvata la rettifica alla D.G.R. n. 271/06.

Nei citati atti di approvazione della pianta organica delle farmacie della ASL Lecce, notificata al Comune di Sanarica (LE) in data 27.3.07, relativamente a detto comune è risultata vacante l'unica sede farmaceutica comunale esistente.

Il Sindaco del Comune di Sanarica (LE) in data 14.05.2007 ha trasmesso la delibera del Consiglio Comunale n. 25 del 11.05.2007 con la quale si chiede, ai sensi degli art. 9 e 10 della Legge 475/68 e successive modificazioni, di esercitare il diritto di prelazione per l'assunzione della gestione della sede farmaceutica in questione.

In considerazione di quanto disposto dalla normativa vigente in materia, si ritiene opportuno accogliere la richiesta del Comune di Sanarica (LE) di esercitare il diritto di prelazione per la sede farmaceutica unica vacante, precisando che lo stesso, ai sensi della L.R. n. 40 del 31.12.2007,

dovrà avviare le procedure, di cui all'art. 10, commi 3 e 4, della legge 2 aprile 1968 n. 475, entro 180 giorni dalla notifica del presente atto, e le stesse dovranno concludersi entro 365 giorni, pena la decadenza dall'esercizio farmaceutico. Il mancato rispetto dei termini sopra precisati è motivo di decadenza dal diritto di prelazione del Comune.

SEZIONE COPERTURA FINANZIARIA di cui alla L.R. n. 28/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.

"Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale".

Il Dirigente Ufficio Assistenza farmaceutica Pietro Leoci

L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale di specifica competenza della Giunta Regionale, così come puntualmente definito dall'art. 4 comma 4 della L.R. n.7/97,

**LA GIUNTA REGIONALE**

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore.
- Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento da parte Responsabile della P.O. dell'ufficio Assistenza farmaceutica n.3, dal Dirigente dell'Ufficio Farmaceutico e dal Dirigente del Settore.
- A voti unanimi, espressi nei modi di legge

**DELIBERA**

Per le motivazioni in narrativa esposte, che qui si intendono condivise:

**di concedere**, ai sensi dell'art. 9 e 10 della L. 475/68, al Comune di Sanarica (LE), ASL provincia di Lecce, l'esercizio del diritto di prelazione sull'unica sede farmaceutica comunale vacante

**di disporre** che il Comune di Sanarica (LE),

dovrà attivare le procedure, di cui all'art. 10 della legge n. 475/68 e s.m.i., per la gestione dell'esercizio farmaceutico in questione, e secondo quanto disposto dall'art.3, comma 42, della L.R. n. 40 del 31.12.2007.

**di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 6 lettera H della legge regionale n.13 del 12.4.94

**di provvedere**, a cura del Settore ATP, alla notifica del presente provvedimento alla ASL della provincia di Lecce competente territorialmente, ed al Comune di Sanarica (LE)

Il Segretario  
Dr. Romano Donno

Il Presidente  
On. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 febbraio 2008, n. 157

**Art. 9 e 10 della Legge n. 475 del 02/04/1968 – Sede farmaceutica n. 8 di nuova istituzione nel Comune di Nardò (le) ASL Lecce da assegnare in prelazione.**

L'Assessore alle politiche della Salute, sulla base dell'istruttoria espletata, dal Responsabile della P.O. dell'ufficio assistenza farmaceutica n. 3, dal Dirigente dell'ufficio stesso e confermata dal Dirigente del Settore, riferisce quanto segue:

Con Delibera di Giunta regionale n. 6703 del 10.12.1996, è stata approvata la revisione di pianta organica delle farmacie dei comuni compresi nel territorio della ex ASL LE/1 per il biennio, in base all'art.1 della legge 362/91 ed è stata istituita tra l'altro, nel comune di Nardò (LE) la 8<sup>a</sup> sede farmaceutica;

L'istituzione di tale sede farmaceutica è stata oggetto dell'ordinanza di sospensiva n. 419/97 del TAR Lecce poi respinta con sentenza n. 719/99 che ha reso disponibile per il privato esercizio tale sede alcuni anni dopo.

L'Assessorato, benchè in possesso delle citate sentenze, non ha proceduto comunque, all'interpello del Comune interessato nei limiti temporali previsti e lo stesso ha presentato autonomamente il provvedimento senza la relativa richiesta regionale.

Il Comune di Nardò (LE) con Delibera del Consiglio Comunale n. 72 del 6.11.2006, ha manifestato ai sensi dell'art. 10, comma 3, della legge 2 aprile 1968 e n. 475 e successive modifiche ed integrazioni la volontà di esercitare il diritto di prelazione per l'assunzione della gestione della ottava sede farmaceutica del Comune;

Con provvedimento n. 114 del 16.12.2005, il Consiglio Comunale di Nardò (LE) ha proposto alla ASL Lecce la rideterminazione dei confini, in sede di revisione di pianta organica delle farmacie per il biennio 2003/04, approvata con delibera di Giunta Regionale n. 2057 del 5.12.2007, delle zone farmaceutiche n. 2 e n. 8 dello stesso Comune.

In considerazione di quanto disposto dalla normativa vigente in materia, si ritiene opportuno accogliere la richiesta del Comune di Nardò (LE) di esercitare il diritto di prelazione per la 8<sup>a</sup> sede farmaceutica, precisando che lo stesso, ai sensi della L.R. n. 40 del 31.12.2007, dovrà avviare le procedure, di cui all'art. 10, commi 3 e 4, della legge 2 aprile 1968 n. 475, entro 180 giorni dalla notifica del presente atto, e le stesse dovranno concludersi entro 365 giorni, pena la decadenza dall'esercizio farmaceutico. Il mancato rispetto dei termini sopra precisati è motivo di decadenza dal diritto di prelazione del Comune.

COPERTURA FINANZIARIA di cui alla L.R. n. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

"Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale".

Il Dirigente Ufficio Assistenza farmaceutica  
Dott. Pietro Leoci

L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale di specifica competenza della Giunta Regionale, così come puntualmente definito dall'art.4 comma 4 della L.R. n.7/97,

### LA GIUNTA REGIONALE

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore.
- Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento da parte Responsabile della P.O. dell'ufficio Assistenza farmaceutica n.3, dal Dirigente dell'Ufficio Farmaceutico e dal Dirigente del Settore.
- A voti unanimi, espressi nei modi di legge

### DELIBERA

Per le motivazioni in narrativa esposte, che qui si intendono condivise:

**di concedere**, ai sensi dell'art. 10 della L. 475/68, al Comune di Nardò (LE), ASL Lecce, l'esercizio del diritto di prelazione sulla 8<sup>a</sup> sede farmaceutica di nuova istituzione, da gestire, nelle forme e nei modi che il Comune indicherà.

**di disporre** che il Comune di Nardò (LE), dovrà attivare le procedure, di cui agli art. 9 e 10 della legge n. 475/68 e s.m.i., per la gestione dell'esercizio farmaceutico in questione, e secondo quanto disposto dall'art.3, comma 42, della L.R. n. 40 del 31.12.2007.

**di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 6 lettera H della legge regionale n. 13 del 12.4.94

**di provvedere**, a cura del Settore ATP, notifica del presente provvedimento alla ASL Lecce competente territorialmente, ed al Comune di Nardò (LE)

Il Segretario  
Dr. Romano Donno

Il Presidente  
On. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 febbraio 2008, n. 158

**Recepimento d'intesa su "Linee guida relative all'applicazione del reg. CE n. 2073/05 che stabilisce i criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari"**.

L'Assessore alle Politiche della Salute, Dr. Alberto Tedesco, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Posizione organizzativa Igiene degli alimenti e della Nutrizione "dell'Ufficio n°1 di concerto con il Dirigente dell' Ufficio n.2 e confermata dai Dirigente del Settore Assistenza territoriale e prevenzione, riferisce quanto segue:

Richiamata la normativa comunitaria vigente in materia di sicurezza alimentare ed in particolare:

- il Regolamento CE n. 178/2002 concernente i principi generali della legislazione per quanto attiene alla sicurezza alimentare;
- i Regolamenti CE n. 852/2004 e n. 853/2004 relativi alla produzione e alla commercializzazione degli alimenti;
- i Regolamenti CE n. 854/2004 e n. 882/2004 che stabiliscono specifiche norme per l'organizzazione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano e in materia di mangimi e alimenti e alle norme sulla salute e benessere degli animali;
- il Regolamento Ce n. 2073/2005, così come modificato dal Regolamento Ce n. 1441/2007, relativo ai criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari che stabilisce l'obbligo per gli operatori del settore alimenti di provvedere a che gli alimenti siano conformi a criteri di sicurezza e a criteri di igiene di processo e prevedendo che le strutture preposte al controllo ufficiale ne verifichino il rispetto;

Vista l'intesa sancita in data 20 maggio 2007 in sede di Conferenza Stato Regioni tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano avente per oggetto "Linee guida relative all'applicazione del Regolamento CE della

Commissione Europea n. 2073 del 15 novembre 2005 che stabilisce i criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari" pubblicata sulla CU. serie generale n.124 del 30/5/07, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (all.A);

Ritenuto pertanto di dover recepire la suddetta intesa allo scopo di assicurarne l'immediata applicazione sul territorio regionale delle prescrizioni in essa contenute, così consentendo agli operatori del settore alimentare e agli organi del controllo ufficiale di disporre di indicazioni tecniche specifiche per la corretta e uniforme applicazione delle disposizioni previste dal Reg. CE 2073 così come modificato dal Reg. ce 1441/2007, ai fini del rispetto dei principi ed obiettivi della legislazione comunitaria sopra richiamata a tutela della salute pubblica;

Ritenuto inoltre di dover demandare agli uffici competenti in materia, (Servizio Veterinario e Igiene degli Alimenti) dell'Assessorato alle Politiche per la Salute, i successivi atti per la definizione di concrete modalità applicative dell'Intesa, tenuto conto della complessità della materia e della sua continua evoluzione;

Sezione Contabile:

COPERTURA FINANZIARIA di cui alla L.R. n°28/O! e successive modifiche ed integrazioni.

"Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale"

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

Il presente schema di provvedimento viene sottoposto all'esame della Giunta Regionale in virtù dell'art.4, comma 4, lettera d della L.R. 7/97.

L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

## **LA GIUNTA**

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente schema di provvedimento dal Responsabile della P.O. dell'ufficio n.1, dal Dirigente dell'Ufficio n°2 e dal Dirigente del Settore;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

## **DELIBERA**

1. di recepire, per quanto in premessa esposto, l'intesa sancita in data 20 maggio 2007 in sede di Conferenza Stato Regioni tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano avente per oggetto "Linee guida relative all'applicazione del Regolamento CE della Commissione Europea n. 2073 del 15 novembre 2005 che stabilisce i criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (all. A);
2. di demandare agli uffici competenti in materia (Servizio Veterinario e Igiene degli alimenti) dell'Assessorato alle Politiche della Salute, l'adeguamento delle vigenti procedure e modalità previste in materia sul territorio regionale a quanto previsto dalla suddetta intesa;
3. di pubblicare la presente deliberazione ed il relativo allegato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi dell'art.6 L.R. 13194

Il Segretario  
Dr. Romano Donno

Il Presidente  
On. Nichi Vendola

## CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

### DETERMINAZIONE 10 maggio 2007

Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano su «Linee guida relative all'applicazione del Regolamento CE della Commissione europea n. 2073 del 15 novembre 2005 che stabilisce i criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari». (Repertorio atti n. 93/CSR del 10 maggio 2007).

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nell'odierna seduta del 10 maggio 2007:

Visto l'art. 14 del Regolamento CE n. 178/2002 che stabilisce i principi generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;

Visto il Regolamento (CE) n. 852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari;

Visto il Regolamento (CE) n. 853 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia d'igiene per gli alimenti di origine animale;

Visto il Regolamento (CE) n. 854 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano;

Visto il Regolamento (CE) n. 882 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;

Visto il Regolamento CE n. 2073/2005 della Commissione del 15 novembre 2005 relativo ai criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari che potenzia l'attività svolta dalle strutture preposte al controllo ufficiale stabilendo l'obbligo per gli operatori alimentari di provvedere a che gli alimenti siano conformi a criteri di sicurezza e a criteri di igiene di processo e prevedendo che le predette strutture di controllo ne verifichino il rispetto, anche mediante il campionamento e l'analisi dei prodotti alimentari nell'ambito dell'attività di vigilanza;

Visto l'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, il quale prevede che, in sede di Conferenza Stato-Regioni, il Governo può promuovere la stipula di intese dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni;

Vista la proposta di intesa su «Linee guida relative all'applicazione del Regolamento CE della Commissione europea n. 2073 del 15 novembre 2005 che stabilisce i criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari», pervenuta dal Ministero della salute con nota del 12 marzo 2007;

Vista la nota del 19 aprile 2007, con la quale la Regione Toscana, Coordinatrice interregionale in sanità, ha comunicato il parere tecnico favorevole sulla proposta di intesa in oggetto;

Acquisito, nel corso dell'odierna seduta, l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano sul testo della presente intesa, nei termini di cui all'allegato sub A; Sancisce intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nei termini di cui all'allegato sub A, richiamato in premessa, parte integrante del presente atto.

Roma, 10 maggio 2007

LINEE GUIDA PER L'APPLICAZIONE DEI  
CRITERI MICROBIOLOGICI AGLI ALIMENTI

## 1. PREMESSA

Con l'entrata in vigore del Regolamento (CE) 2073/2005 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari, l'attività svolta dalle strutture preposte al controllo ufficiale si arricchisce di un importante strumento operativo. Il Regolamento, infatti, fa obbligo agli operatori alimentari di provvedere a che gli alimenti siano conformi a criteri di sicurezza e a criteri di igiene di processo, ma stabilisce anche che le autorità preposte al controllo ufficiale ne verifichino il rispetto, anche mediante il campionamento e l'analisi dei prodotti alimentari nell'ambito dell'attività di vigilanza.

Si tratta indubbiamente di una norma che introduce importanti elementi di novità nell'ambito del controllo microbiologico degli alimenti in quanto fissa alcuni criteri microbiologici necessari per la protezione della salute del consumatore basati sulla valutazione del rischio, garantendo una più omogenea valutazione dei prodotti nell'ambito del mercato unico. Stabilisce per la prima volta criteri di sicurezza anche per gli alimenti vegetali, specifica in maniera esplicita i metodi con cui verificare la conformità degli alimenti.

Tuttavia, in ambito nazionale proprio la sua emanazione rischia di creare confusione ed incertezza operativa nelle strutture deputate al controllo ufficiale in quanto, al momento, non è stata ancora recepita la Direttiva comunitaria 2004/41/CE che abroga le direttive "verticali" sugli alimenti di origine animale, direttive che subordinano la conformità di talune tipologie di alimenti a parametri microbiologici, alcuni dei quali dal dubbio significato sanitario e, comunque, a suo tempo stabiliti senza ricorrere all'analisi del rischio.

La legge comunitaria 2005 dà al Governo la delega per adottare i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione, entro i prossimi 18 mesi, ad una serie di direttive, comprese le Direttive comunitarie 2004/41/CE - 2004/68/CE. Sarà così possibile procedere all'abrogazione della normativa nazionale derivante dal recepimento delle direttive europee in essi citate.

In particolare la nota del Ministero della salute prot.20151/p del 24/05/06 ha chiarito che "...le norme nazionali in contrasto con la Norme Europee sono automaticamente caducate, mentre le norme nazionali incompatibili devono essere inapplicate dal giudice nazionale (c.d. caducazione) ...".

Pertanto la legge 283/62 ed il suo Regolamento di Attuazione DPR 327/80 sono da ritenersi in vigore per gli aspetti non contrastanti la nuova normativa.

In base alle considerazioni sopra riportate, si ritiene possano essere mantenute le attuali procedure di campionamento ed analisi sulle sostanze alimentari che potranno continuare ad essere eseguite ai sensi della Legge 283/62 e DPR 327/80, con garanzia di contraddittorio e revisione di analisi presso l'Istituto Superiore di Sanità e applicazione del DM 16/12/93 che prevede modalità speciali di campionamento e ripetizione di analisi per i parametri non conformi degli alimenti deteriorabili.

2. VIGENZA DI NORME NAZIONALI NON  
IN CONTRASTO CON I NUOVI REGOLAMENTI

## Criteri Microbiologici.

La normativa nazionale derivante o meno da direttive europee, non in contrasto con il nuovo pacchetto igiene e' ancora in vigore, ma applicabile solo agli alimenti di produzione nazionale.

Si riporta di seguito una disamina della normativa nazionale riportante criteri microbiologici, con la valutazione dei singoli criteri in rapporto a quanto stabilito dal Regolamento CE 2073/2005:

- O.M. 11/10/1978 e successive modifiche e o integrazioni:
  - latte UHT e latte sterilizzato: limiti di carica della flora aerobia a 30° C e di quella termofila a 55° C. Il Regolamento CE 2074/2005 all'Allegato VII, punto 2, d, ii b, ii precisa le caratteristiche del latte UHT- stabilita<sup>1</sup> microbiologica dopo incubazione a 30° C per 15 giorni e a 55° C per 7 giorni, ma non da' limiti. Il DPR 54/97 individua limiti all'allegato C cap. II A punto 4, ma solo per la carica a 30° C per il latte UHT. Si ritiene, per la valutazione della correttezza del processo produttivo, essere più" che sufficiente il solo accertamento della stabilita', previa incubazione alle temperature su indicate, in quanto dopo tale fase l'eventuale presenza di microrganismi avrebbe raggiunto cariche tali da aver già' alterato, in modo evidente all'esame ispettivo, il latte.
  - latte pastorizzato: i produttori devono attenersi ai criteri di igiene - Enterobatteriaceae - del Regolamento CE 2073/2005 che sostituiscono il partametro di coliformi. In tale ottica e' superato anche quanto disposto dal DPR 54/97 per i coliformi ed il tenore in germi a 21° C.
  - latte in polvere: per il parametro coliformi valgono le considerazioni fatte al punto precedente, mentre si ritiene non particolarmente utile effettuare la ricerca della flora aerobica a 32° C in quanto già' altri parametri possono fornire informazioni per valutare l'igiene del prodotto / del processo produttivo.
  - varie tipologie di prodotti a base di uova: la salmonella e' considerata dal Regolamento (CE) 2073/2005 per tutti i prodotti a base di uova e alimenti contenenti uova crude (criteri di sicurezza punti 1.14 e 1.15), mentre lo stesso indica come criteri di igiene le enterobatteriaceae (punto 2.3.1.). I criteri previsti dall'ordinanza O.M. 11.10.78 e successive modifiche si considerano pertanto superati.
- Criteri per *Listeria monocytogenes* in alimenti da consumarsi previa cottura: (OM 7/12/93): sono ancora in vigore perche' il Regolamento (CE) 2073/2005 si occupa solo di prodotti RTE (ready to eat = alimenti pronti).
- Circolare ministeriale n. 32 del 1985 per le paste alimentari criteri microbiologici: si ritiene opportuno continuare ad utilizzare i criteri considerati nella Circolare limitatamente ai parametri relativi allo *S. aureus*, quali criteri di igiene di processo ai sensi del Regolamento (CE) 2073/2005.
- Circolare ministeriale n. 81 del 1978 sugli alimenti surgelati importati: e<sup>1</sup> annullata dalla Circolare ministeriale n. 21 del 27.4.1992.
- D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 530
  - Si deve considerare applicabile il solo criterio di sicurezza *E.coli* (punto 1.24 Reg. 2073/2005). Si coglie l'occasione per raccomandare la necessita' di applicare in modo omogeneo a livello nazionale, onde evitare non opportune difformità' di comportamento nei controlli ufficiali, quanto indicato nelle Linee guida trasmesse alle Regioni e alla Province Autonome con nota Ministero della Sanità' prot. 600.9/31.64/056 del 14/01/99.
  - D.L.vo 65/93: si rimanda alle successive considerazioni "Criteri valutativi".
  - D.P.R. 54/1997: si rimanda alle successive considerazioni

"Criteri valutativi".

- D.P.R. 309/98: si rimanda alle successive considerazioni

"Criteri valutativi".

Criteri valutativi.

I parametri di seguito elencati:

- Carica batteri mesofili aerobi;
- Tenore di germi a 21° C dopo incubazione a 6° C per 5 giorni;
- Carica flora termofila;
- Ricerca S. aureus;
- Numerazione Coliformi;

specificati nelle norme soprariportate, devono essere considerati come criteri di igiene di processo. Pertanto, la non conformità a detti parametri deve dar luogo esclusivamente alla revisione del piano di autocontrollo aziendale.

### 3. APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO CE 2073/ 2005

In attesa di più<sup>1</sup> precisi indirizzi ministeriali inerenti le modalità applicative del Regolamento (CE) 882/04, peraltro già in fase di preparazione, oltre che di un Piano Nazionale di controllo pluriennale così come previsto dall'art. 41 dello stesso Regolamento, si ritiene utile fornire le seguenti indicazioni interpretative :

1. Le indicazioni fornite nell'allegato I del Regolamento (CE) 2073/2005, sono indirizzate e sono vincolanti in ogni loro parte (categoria alimentare, microrganismo, modalità di campionamento, metodica analitica, criteri di accettabilità, fase a cui si applica il criterio, azioni correttive) per gli operatori economici. Il mancato rispetto dei criteri di cui alla parte I dell'allegato I, deve portare l'operatore economico al ritiro o al richiamo del prodotto o della partita che non si trovasse più<sup>1</sup> sotto il suo controllo ai sensi dell'articolo 19 del Regolamento (CE) 178/2002. I prodotti già immessi sul mercato, e non ancora giunti a livello del dettaglio, possono essere sottoposti a una ulteriore trasformazione mediante un processo che garantisca l'eliminazione del pericolo in questione.

2. I campionamenti e le analisi condotte ai sensi del Regolamento (CE) 2073/2005 devono essere inseriti nell'ambito delle procedure di validazione e verifica del piano HACCP, la frequenza, laddove non prescritta dall'allegato, deve essere giustificata nell'ambito delle procedure HACCP.

3. Le Industrie alimentari (che producono alimenti pronti al consumo che possono sostenere la crescita di L. monocytogens e alimenti in polvere per lattanti o alimenti in polvere destinati a fini medici speciali per bambini di età<sup>1</sup> inferiore a sei mesi che possono comportare un rischio per Enterobacter sakazakii) procedono al prelievo, dalle superfici ambientali e dagli impianti, per la ricerca rispettivamente di L. monocytogenes e per la numerazione delle enterobatteriacee, e devono inserire la frequenza di detti prelievi nel piano di autocontrollo, giustificandola nell'ambito delle procedure HACCP.

4. Fatte salve le ricerche di cui al punto 1.25, e con l'eccezione del caso in cui si voglia valutare in modo specifico l'accettabilità di una determinata partita di prodotti alimentari o di un processo (art. 5.4), il numero delle unità<sup>1</sup> campionarie da considerare nei piani di campionamento condotti dagli operatori economici nell'ambito dei piani di campionamento di cui alla parte I dell'Allegato I del Regolamento (CE) 2073/2005 può<sup>1</sup> essere ridotto se l'operatore economico può<sup>1</sup> documentare, con soddisfazione dell'Autorità competente, l'efficace applicazione delle proprie procedure basate sui principi HACCP (cfr. art. 5.3, Regolamento (CE) 2073).

5. Fatta salva la non obbligatorietà per gli operatori economici

del settore alimentare, ai sensi di quanto previsto all'articolo 4 del Regolamento (CE) 2073/2005, della conduzione dell'analisi sistematica per la ricerca di Salmonella nelle matrici alimentari per le quali il procedimento di lavorazione o la composizione sono tali da farne ritenere trascurabile il rischio (Allegato I, punti 1.8, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14 e 1.15), deve essere in ogni caso rispettato il criterio di sicurezza alimentare stabilito per salmonella (assenza in 5 u.c di 25 g ciascuna).

6. Gli organismi di controllo ufficiale verificano le misure attuate dagli operatori economici a seguito del rilievo di una non conformità ai criteri microbiologici di cui alla parte I dell'allegato I. In particolare verificano il pronto e completo ritiro dei prodotti già immessi sul mercato e, se del caso, l'efficacia dei trattamenti ai quali sono sottoposti gli alimenti ritirati dal mercato.

7. Gli organismi di controllo ufficiale, nell'esecuzione dei controlli ufficiali, tengono conto dei criteri microbiologici (limiti e metodi di analisi di riferimento) stabiliti nella parte I dell'allegato I ai fini della verifica della conformità ai criteri di sicurezza degli alimenti nell'ambito dei controlli attuati ai sensi del Regolamento (CE) n. 882/2004.

8. Fatto salvo l'obbligo generale del rispetto dei metodi di prova di riferimento contenuti nell'allegato al Regolamento (CE) 2073/2005, laddove l'allegato non preveda una specifica modalità di prova rinviando ai dati della bibliografia (punti 1.21, 1.25 e 1.26) il laboratorio di analisi, ai sensi di quanto previsto all'articolo 5, comma 5 del Regolamento (CE) 2073/2005, può applicare altre metodiche di prova rispondenti ai criteri stabiliti all'allegato III al Regolamento (CE) 882/2004.

9. Criteri di sicurezza alimentare - Fatti salvi i casi in cui sia richiesto di valutare la sicurezza o l'integrità di un lotto o di una partita di alimenti o qualora si voglia verificare il piano di autocontrollo aziendale, nei quali si applicano obbligatoriamente le modalità di campionamento previste dal Regolamento (CE) 2073/2005, gli organismi di controllo ufficiale possono applicare modalità di prelievo diverse da quelle dettate nel Capitolo I "criteri di sicurezza alimentare" dell'allegato I, per quanto riguarda il numero di unità campionarie definite. In particolare gli organismi di controllo, non sono obbligati a prelevare più unità campionarie per ciascuna aliquota quando il criterio microbiologico fissato nel suddetto Capitolo I stabilisca che tutte le unità campionarie analizzate debbano risultare esenti dal patogeno in questione.

Gli organismi di controllo ufficiale devono comunque obbligatoriamente attenersi al rispetto delle procedure di campionamento previste dalla L. 283/62, dal suo Regolamento di applicazione approvato con DPR 327/80 e dal D.M. 16.12.1993.

10. Criteri di igiene di processo - I criteri stabiliti nel Capitolo II dell'allegato I al Regolamento, si riferiscono all'igiene del processo e hanno quindi l'obiettivo di fornire indicazioni agli operatori economici circa la correttezza e l'efficacia dei processi posti sotto il loro controllo. Il mancato rispetto dei criteri di igiene del processo deve portare l'operatore economico a prendere le opportune azioni correttive al fine di riportare il processo sotto controllo.

11. Criteri di igiene di processo - II controllo ufficiale non si attua, in linea di massima, mediante campionamento ed analisi di matrici alimentari. Gli organi di controllo ufficiale possono verificare il corretto operato degli operatori economici valutando:

a. le modalità di scelta dei campioni e di campionamento;

b. le modalità di conferimento dei campioni al laboratorio di analisi;

e. l'idoneità del laboratorio di prova a condurre le analisi secondo quanto previsto dal Regolamento (accreditamento del laboratorio e delle metodiche appropriate);

d. le azioni successive alla comunicazione del rapporto di prova da parte del laboratorio.

12. Qualora le verifiche di cui al punto precedente dessero esito non soddisfacente, le modalità<sup>1</sup> di controllo analitico da parte dell'organismo di controllo ufficiale dovranno rispettare i criteri di campionamento, analisi e interpretazione dei risultati stabiliti dal Capitolo II dell'Allegato I del Regolamento (CE) 2073/2005.

13. Nel caso in cui l'Autorità<sup>1</sup> di controllo abbia motivo di ritenere che le verifiche di cui ai Capitolo I e II dell'allegato I al Regolamento (CE) 2073/2005 non siano condotte secondo i criteri stabiliti, ovvero diano risultati non soddisfacenti e l'operatore economico non ponga rimedio alla situazione, e nei casi in cui i controlli autonomamente attuati dagli organismi di controllo ufficiale diano risultati non soddisfacenti, indipendentemente dall'eventuale applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 54 del Regolamento (CE) 882/2004, si applicano le misure di cui all'articolo 53 dello stesso Regolamento.

14. Le Autorità<sup>1</sup> di controllo possono procedere in ogni caso a qualsiasi ulteriore verifica di carattere procedurale o analitico quando, sulla base delle informazioni in proprio possesso, lo ritengano opportuno.

Qualora gli approfondimenti analitici riguardino le stesse matrici e le stesse determinazioni previste dal Regolamento (CE) 2073/2005 all'allegato I, Capitolo I, a seguito di risultati non conformi, l'Autorità<sup>1</sup> pubblica di controllo attuerà<sup>1</sup> le ordinarie procedure previste nel caso delle attività<sup>1</sup> di controllo ufficiale.

Nell'interpretare i risultati dei controlli analitici condotti su matrici e/o per determinazioni diverse da quelle di cui al Regolamento (CE) 2073/2005, allegato I, Capitolo I, al di fuori dei piani nazionali o regionali di cui al punto seguente, le autorità<sup>1</sup> di controllo prenderanno in considerazione i seguenti aspetti che saranno definiti nell'ambito di piani locali di controllo:

- a. l'obiettivo del/i controllo/i;
- b. i criteri di interpretazione dei risultati analitici;
- e. le azioni successive al/i controllo/i;
- d. il coordinamento con il/i laboratorio/i di analisi ufficiale/i circa i tempi e le modalità<sup>1</sup> di analisi.

I risultati delle attività<sup>1</sup> di controllo di cui sopra vanno trasmessi alle pertinenti Autorità<sup>1</sup> Regionali o provinciali.

15. Il Ministero della Salute, le Regioni e le Province Autonome possono, ciascuno per la propria competenza, stabilire ulteriori obiettivi di sicurezza (criteri di sicurezza alimentare) o standard di processo (criteri di igiene del processo) sulla base dell'analisi del rischio.

ne) Al fine della definizione dei criteri di cui sopra, il Ministero della Salute, le Regioni e le Province Autonome, nell'ambito del piano di controllo integrato pluriennale, predispongono dei piani di valutazione dei rischi nei quali vengono studiati:

- a. La prevalenza del/i contaminante/i in questione;
- b. Le modalità<sup>1</sup> e la frequenza di esposizione dei consumatori al/i contaminante/i;
- e. Le conseguenze all'esposizione sulla popolazione umana oggetto di studio (dati epidemiologici);
- d. Le possibilità<sup>1</sup> (alternative) di gestione dei rischi a tutti i livelli.

17. Le attività<sup>1</sup> di valutazione del rischio condotte nell'ambito dei piani di cui sopra sono svolte secondo le procedure definite dai piani stessi. Le risultanze ottenute nell'ambito dei piani di cui sopra non comportano l'applicazione di sanzioni di natura amministrativa o penale. Delle risultanze ottenute nell'ambito dei piani di cui sopra si terra<sup>1</sup> conto nell'ambito della revisione dei piani di controllo integrati poliannuali di cui all'articolo 41 e successivi del Regolamento (CE) 882/2004.

18. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto al punto 1.2 del Capitolo I dell'allegato I del Regolamento (CE) 2073/2005, si presume che gli alimenti pronti al consumo definiti deteriorabili ai sensi del DM 16/12/1993 costituiscano terreno favorevole alla crescita di *L. monocytogenes*. E' fatta salva in ogni caso la possibilità per l'operatore economico di dimostrare la mancata crescita di *L. monocytogenes* nell'alimento in questione e il rispetto del criterio di sicurezza stabilito dal regolamento per tutta la vita commerciale del prodotto tenuto conto delle condizioni di conservazione ragionevolmente rispettate nel corso del magazzinaggio, trasporto, esposizione e vendita.

19. Nel caso di alimenti pronti al consumo che costituiscono terreno favorevole alla crescita di *L. monocytogenes* e per i quali l'operatore economico non sia in grado di dimostrare, con prove sperimentali, il rispetto del criterio per *L. monocytogenes* per tutto il periodo di conservazione dell'alimento, il rilievo di *L. monocytogenes* nelle fasi successive a quelle nelle quali l'alimento si trova sotto il controllo diretto dell'operatore e economico comporta per quest'ultimo l'obbligo di ritiro e/o richiamo del prodotto ai sensi dell'articolo 19 del Regolamento (CE) 178/2002.

20. Considerato che alcune matrici alimentari sono indicate anche con un preciso riferimento alle modalità<sup>1</sup> di consumo, crude o cotte, nel determinare le modalità<sup>1</sup> di consumo di un alimento, al fine di applicare il pertinente criterio di sicurezza alimentare, gli organismi di controllo ufficiale al momento del prelievo tengono conto, ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento (CE) 178/2002, delle indicazioni fornite in etichetta nonché delle normali condizioni di utilizzo dell'alimento determinate anche in base alle consuetudini locali.

21. L'operatore economico del settore alimentare che impiega carni di animali delle specie bovina, equina ovina, caprina, suina e pollame di cui ai punti 2.1.3, 2.1.4 e 2.1.5 della parte II dell'allegato I al Regolamento (CE) 2073/2005 deve acquisire dallo stabilimento di macellazione nel quale sono stati macellati gli animali, nell'ambito delle proprie procedure di controllo, le pertinenti informazioni circa l'effettiva prevalenza di *Salmonella* spp. sulle carcasse in macello determinata secondo le procedure stabilite dal Regolamento (CE) 2073/2005. L'operatore economico dell'impianto di lavorazione della carni terra' conto delle informazioni così acquisite ai fini della predisposizione delle procedure di gestione del pericolo "salmonella" nell'ambito del proprio piano di autocontrollo. In sede di controllo ufficiale, gli organismi di controllo valuteranno gli esiti analitici sui prodotti per la ricerca di *Salmonella* spp. alla luce, tra l'altro, delle misure di cui sopra effettivamente predisposte e attuate dall'operatore economico.

E' da evidenziare che il Regolamento (CE) 2073/2005 e' indirizzato ai titolari delle industrie alimentari, che lo dovranno utilizzare come riferimento per le verifiche e validazione dei piani di autocontrollo e per verificare il livello di sicurezza delle proprie produzioni previsto dalla legislazione comunitaria. Tuttavia i criteri in esso riportati (da intendersi come analisi minime nella valutazione di un lotto o di un processo) si applicheranno anche ai campioni effettuati durante i controlli ufficiali sia nell'ambito del commercio intracomunitario che delle importazioni.

I controlli di processo spettano in via principale alle imprese alimentari e rappresentano uno strumento per la verifica e la validazione delle procedure di autocontrollo rivolte alla certificazione delle garanzie di sicurezza alimentare.

I controlli sulla sicurezza degli alimenti, che riguardano gli alimenti già<sup>1</sup> in commercio o pronti per la vendita, competono oltre che al produttore anche gli organi pubblici di controllo e rappresentano uno strumento di monitoraggio sull'efficacia dei

sistemi di autocontrollo e di verifica della conformità dei prodotti agli standard di sicurezza stabiliti dai Regolamenti comunitari, in rapporto alle caratteristiche del prodotto, alle indicazioni riportate in etichetta ed all'uso abituale.

Nell'ambito delle attività di controllo ufficiale sono previste anche verifiche sui sistemi di autocontrollo adottati dalle industrie alimentari.

Per quanto su detto è opportuno che l'attività di controllo ufficiale svolta nel corso del processo produttivo si attenga alla verifica del rispetto dei criteri di igiene del processo, e che il controllo svolto alla fine del processo di produzione o in fase di distribuzione del prodotto contempli il rispetto dei criteri di sicurezza.

Qualora i criteri di igiene del processo vengano verificati dal controllo ufficiale alla produzione, il superamento dei limiti previsti dall'allegato I capitolo 2 del Regolamento (CE) 2073/2005 non potrà determinare la ripetizione del parametro difforme, né causare azioni sanzionatorie o penali. Comporterà invece una revisione delle procedure di autocontrollo. La ripetizione del parametro, ai sensi del Reg. CE 2073/2005, difforme, e la revisione di analisi avviene esclusivamente per i criteri di sicurezza.

In tale ottica i prelievi effettuati presso gli stabilimenti di produzione per la verifica dei criteri di igiene (Allegato I capitolo 2 del Reg. 2073/2005) saranno eseguiti in aliquota singola, costituita dal numero di unità campionarie previste dai rispettivi criteri di igiene da verificare.

Invece i campioni destinati a verificare i criteri di sicurezza andranno eseguiti in 4 o 5 aliquote (2 per i campionamenti UVAC, qualora non siano conseguenti ad una precedente non conformità, secondo la nota del Ministero della Sanità 600.9/CE/7467 del 19/11/98), al fine di garantire i diritti alla difesa.

Quando lo scopo sia quello di verificare in modo specifico l'accettabilità di un lotto o di una partita di alimenti, ogni aliquota conterrà il numero di unità campionarie di cui al cap. 1 dell'allegato I del Reg. 2073/2005; ciascuna unità campionaria dovrà essere costituita da una quantità ponderale di matrice adeguata per il numero di determinazioni da eseguire. Qualora il materiale disponibile sia insufficiente per allestire tutte le aliquote previste, si procederà a prelevare la quantità di materiale necessaria a costituire un'unica aliquota formata dal numero di unità campionarie previste dal Reg. 2073/2005, su cui si procederà ad eseguire analisi unica irripetibile, garantendo i diritti alla difesa del caso.

Modalità di trasporto, conservazione ed inizio analisi Per le modalità di trasporto, conservazione ed inizio analisi il Regolamento (CE) 882/2004 art. 11 rimanda in assenza di norme comunitarie a norme e protocolli riconosciuti internazionalmente, come CEN o altri. Nello specifico è bene far riferimento a quanto riportato nella ISO 7218.

Campionamento Ufficiale per la verifica del criterio di sicurezza *Listeria monocytogenes* del Reg. 2073/2005

Relativamente alla *Listeria monocytogenes*, qualora nel verbale di prelievo non sia specificato se è richiesta l'analisi quantitativa o quella qualitativa, i laboratori effettueranno sempre le determinazioni di  $a(\text{deponente})_w$  e pH e sulla base dei risultati ottenuti si procederanno nel modo seguente:

- se la matrice rientra nella categoria 1.3 del regolamento 2073 (Alimenti pronti che non costituiscono terreno favorevole alla crescita di *L. monocytogenes*, diversi da quelli destinati ai lattanti e a fini medici speciali), si effettuerà l'analisi quantitativa.

Appartengono a questa categoria:

- i prodotti: con  $\text{pH} \leq 4,4$  o  $a(\text{deponente})_w \leq 0,92$ ;

- i prodotti: con  $\text{pH} \leq 5$  e  $a(\text{deponente})w \leq 0,94$ ;
- i prodotti con conservabilità  $< 5$  gg, se i valori di  $\text{pH}$  e  $a(\text{deponente})w$  sono superiori a quelli sopra indicati.

Il superamento del limite previsto comporta la revisione di analisi, salvo per i prodotti con periodo di conservabilità inferiore a 5 giorni, per i quali si effettuerà sempre analisi unica irripetibile, assicurando i diritti della difesa. Se la matrice rientra nella categoria 1.2 del regolamento 2073 (Alimenti pronti che costituiscono terreno favorevole alla crescita di *L. monocytogenes* diversi da quelli destinati ai lattanti e a fini medici speciali), e il campionamento viene effettuato sul prodotto finito prima della sua immissione sul mercato, l'autorità che effettua il campionamento, sulla base della documentazione prodotta dall'Operatore che dimostri che il prodotto non supererà le 100 UFC/gr durante il periodo di conservabilità, dovrà indicare sul verbale di campionamento che per la valutazione di conformità va applicato il criterio di cui al punto 1,2 rigo 1. In caso di mancata indicazione il Laboratorio applicherà il criterio qualitativo (assenza in 25 gr.).

#### 4. MATRICI ALIMENTARI E/O DETERMINAZIONI NON CONTEMPLATE DAL REGOLAMENTO (CE) 2073/2005

Relativamente ai controlli microbiologici da quanto su detto deriva che per le matrici e le analisi considerate dall'allegato I capitolo 1 e 2 del Regolamento 2073 sia per i prodotti nazionali che per quelli provenienti da paesi comunitari o extracomunitari deve essere sempre applicato il Regolamento 2073/2005, tenendo presente che i criteri di igiene non sono applicabili ai prodotti provenienti da altri paesi in quanto questi sono relativi a controlli del processo di produzione.

Per tutti gli altri pericoli biologici non elencati nell'allegato I del Regolamento e/o non associati a quella determinata tipologia di prodotto e/o per matrici alimentari non contemplate dal Regolamento (CE) 2073/2005, nessuna contestazione può essere sollevata ai prodotti oggetto di scambio o importati, a meno di non dimostrare la sussistenza di una condizione di rischio grave ed immediato (per esempio il riscontro di enterotossine stafilococche o di tossine da *B. cereus*), sempre tenuto conto delle condizioni d'uso normali dell'alimento da parte del consumatore e/o delle informazioni sul modo di evitare specifici effetti nocivi per la salute, messe a disposizione del consumatore, comprese quelle riportate sull'etichetta. Questo secondo quanto previsto dall'art. 14 del Regolamento (CE) 178/2002 e riferendosi anche alla Legge 283/62 art. 5, lettera e e d.

In caso di prodotti alimentari nazionali, si rimanda alla normativa ancora vigente.

#### 5. MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEL REG. (CE) N. 2073/2005 NEGLI STABILIMENTI DI MACELLAZIONE E DI PRODUZIONE DI CARNI MACINATE, PREPARAZIONI DI CARNE E CARNI SEPARATE MECCANICAMENTE

##### Introduzione - Generalità

Le "Linee guida per la predisposizione di piani di autocontrollo in materia igienico sanitaria nelle industrie alimentari del settore delle carni" pubblicate nel S.O. alla G.U. n. 32 del 9/2/2005 costituiscono la base per la verifica dei piani di autocontrollo basate sui principi HACCP di cui all'articolo 5 del Reg. (CE) 852/2004 presso le industrie di macellazione.

Nell'ambito delle procedure di controllo ufficiale di cui al punto precedente, i Servizi Veterinari verificano la predisposizione e l'applicazione da parte dell'operatore economico delle procedure per il campionamento, l'analisi e l'attuazione delle successive azioni così come previsto dal Regolamento (CE) 2073/2005.

Le modalità di campionamento delle carcasse secondo il metodo distruttivo e non distruttivo sono descritte nell'allegato alle presenti linee guida derivano dalle indicazioni norma ISO 17604.

Gli operatori del settore alimentare dei macelli o degli stabilimenti che producono carne macinata, preparazioni a base di carne o carni separate meccanicamente prelevano campioni per l'analisi microbiologica almeno una volta alla settimana. La frequenza di campionamento settimanale deve essere riferita alla settimana di calendario. Qualora uno stabilimento effettui la lavorazione per più giorni durante la settimana, il giorno di campionamento deve variare da una settimana all'altra, affinché sia coperto ogni giorno della settimana di lavorazione effettiva. Nel caso in cui nel giorno definito per il campionamento vengano macellati meno di 5 capi ungulati, o di 15 broiler o tacchini, il numero previsto dei capi da campionare deve essere raggiunto in più sedute successive di macellazione.

Conta delle colonie aerobiche e delle enterobatteriacee su carcasse: campionamento, analisi, interpretazione dei risultati e azioni conseguenti

In caso di applicazione del metodo non distruttivo per la numerazione delle colonie aerobiche e delle enterobatteriacee, i metodi di prelievo descritti nella norma ISO 17604 sono a) spugna abrasiva "spenge bag"; b) tampone secco e umido; e) tampone di garza.

I quattro possibili siti di prelievo per CBT ed enterobatteriacee sono scelti tra quelli previsti per gli ungulati dalla ISO 17604. Tuttavia, anche per dare continuità alle interpretazioni dei risultati secondo quanto descritto nella Decisione 2001/471/CE, è consigliabile continuare ad effettuare i prelievi negli stessi punti di reperi precedentemente individuati e di seguito elencati, con la possibilità che l'operatore economico opti per altri siti tra quelli indicati nell'allegato A della norma ISO 17604:

- bovini: collo, punta di petto, pancia e scamone;
- ovini e caprini: pancia, costato, punta del petto e petto;
- suini: lombo, guancia, faccia mediale della coscia (prosciutto) e pancetta;
- cavallo: pancia, punta di petto, lombo, scamone.

In ogni caso i siti di campionamento devono essere descritti nelle pertinenti procedure elaborate dall'operatore economico.

Qualora l'operatore del settore alimentare decida di utilizzare nuovi punti di reperi o abbia avviato l'attività dopo l'entrata in vigore del Regolamento 2073/2005, deve effettuare una validazione del sistema proposto.

In caso di applicazione del metodo di campionamento distruttivo, il Regolamento (CE) n. 2073/2005 disciplina adeguatamente le modalità di interpretazione dei risultati. In assenza di un criterio per la CBT e le enterobatteriacee stabilito a livello comunitario per la valutazione dei risultati ottenuti mediante metodo non distruttivo, l'operatore economico adotta e descrive nell'ambito delle proprie procedure di autocontrollo uno dei seguenti criteri:

- a. "m" è stabilito da ciascuno stabilimento sulla base della media dei risultati ottenuti negli ultimi 12 mesi moltiplicata per 1.5. "M" è stabilito da ciascuno stabilimento sulla base della media

del 5% dei risultati peggiori degli ultimi 12 mesi;

- b. "m" e "M" sono pari a 1/5 del valore di "m" e "M" riportato ai punti 2.1.1 e 2.1.2 del capitolo 2 dell'allegato I del Reg. (CE) n. 2073/2005.

Il Servizio Veterinario verifica che gli operatori economici procedano all'analisi degli andamenti dei risultati delle prove assicurando la pronta adozione dei provvedimenti adeguati a prevenire l'insorgenza di rischi microbiologici. In assenza di un chiarimento, nell'ambito del Regolamento (CE) n. 2073/2005, della definizione di "tendenza a ottenere risultati insoddisfacenti", l'ottenimento anche di un solo valore superiore a "M" o di tre risultati consecutivi con valori compresi tra "m" e "M" deve portare l'operatore economico ad applicare le misure previste in caso di ottenimento di un risultato insoddisfacente. Le azioni correttive attuate devono essere documentate.

Ricerca di *Salmonella* spp su carcasse: campionamento, analisi, interpretazione dei risultati e azioni conseguenti

Il numero e l'esatta localizzazione dei siti di prelievo per la ricerca di *Salmonella* sulle carcasse di ungulati non sono stabiliti dal Regolamento (CE) n. 2073/2005. In analogia con le modalità operative già in atto da diversi anni presso gli stabilimenti di macellazione abilitati all'esportazione verso gli USA, si indicano i seguenti siti di campionamento: coscia, pancia e gola. La scelta di aree di prelievo diverse, tra quelle indicate nella norma ISO 17604, dovrà essere adeguatamente giustificata nell'ambito del piano di autocontrollo predisposto dall'industria alimentare.

La metodica di campionamento delle carcasse di ungulati e' esclusivamente quella non distruttiva mediante l'utilizzo spugnetta abrasiva (spenge bag). Ciascuna delle tre aree di campionamento deve essere almeno di 100 cm<sup>2</sup>.

Gli esiti per la ricerca di *Salmonella* spp. su carcasse devono essere riferiti a una serie di 50 campionamenti successivi raccolti nel corso di 10 sedute di campionamento (5 campioni per seduta). I 50 risultati così ottenuti vengono valutati indipendente da quelli che li precedono o li seguono.

Nel caso in cui una serie di campionamenti per la ricerca di *Salmonella* spp. risulti non favorevole (n. campioni positivi in una serie di 50 campioni superiore a "e"), l'autorità competente, informata dall'operatore economico, verifica che il responsabile del macello proceda alla rivalutazione delle procedure di autocontrollo, con particolare riferimento a quelle di approvvigionamento degli animali, all'igiene della macellazione e alla prevenzione delle contaminazioni crociate in ogni fase del processo, se del caso anche mediante campionamenti su superfici a contatto diretto o indiretto con le carcasse.

Nel caso in cui anche una seconda serie consecutiva di campionamenti per la ricerca di *Salmonella* spp. risulti non favorevole, l'autorità competente verifica che l'operatore economico responsabile del macello, oltre all'adozione delle misure di cui al punto precedente, identifichi le partite degli animali risultati positivi, comunichi all'allevatore la positività chiedendogli al contempo l'attuazione delle opportune misure di gestione dell'infezione in allevamento.

Nel caso in cui anche una terza serie consecutiva di campionamenti per la ricerca di *Salmonella* spp. risulti non favorevole, l'autorità

competente, oltre a verificare le azioni adottate dall'operatore economico responsabile del macello ai sensi dei punti precedenti, valuta l'opportunità di adottare una o più misure di cui all'articolo 54 del Regolamento (CE) 882/2004.

Le carcasse i cui risultati analitici hanno dato esito sfavorevole in regime di autocontrollo non sono oggetto di obbligo di ritiro. Il responsabile dell'industria alimentare deve dimostrare di avere attuato, se del caso, le pertinenti azioni correttive.

#### Riduzione della frequenza di campionamento

Limitatamente alle industrie alimentari che applicano piani di campionamento che prevedano una frequenza settimanale dei prelievi e indipendentemente dagli schemi proposti nelle tabelle che seguono per tenere conto degli impianti di piccole dimensioni, la frequenza con la quale l'operatore economico responsabile del macello o degli stabilimenti che producono carne macinata, preparazioni a base di carne o carni separate meccanicamente procede al prelievo e all'analisi dei campioni per la numerazione delle colonie aerobiche e delle enterobatteriacee da carcasse, delle colonie aerobiche e di E. coli per la carne macinata e le preparazioni a base di carne e di E. coli per le carni separate meccanicamente e' riducibile a una seduta di campionamento ogni 15 giorni a seguito dell'ottenimento di una serie di 6 risultati consecutivi favorevoli. Nel caso in cui si ottengano 3 risultati sfavorevoli consecutivi, la frequenza di campionamento torna ad essere settimanale.

nel valutare gli esiti favorevoli ai fini di una diminuzione della frequenza di campionamento da carcasse, può essere tenuta in considerazione la serie di campionamenti per la conta della CBT e delle enterobatteriacee già condotti ai sensi della Dec. 2001/471 o del D.P.R. 309/98.

La frequenza settimanale con la quale l'operatore economico responsabile del macello o degli stabilimenti che producono carne macinata, preparazioni a base di carne o carni separate meccanicamente procede al prelievo e all'analisi dei campioni per la ricerca di Salmonella spp. può essere modificata come segue:

- a. una seduta di campionamento ogni due settimane a seguito dell'ottenimento di una serie di 30 risultati settimanali consecutivi favorevoli (150 campioni totali);
- b. settimanale nel caso si ottengano 3 serie di risultati sfavorevoli consecutivi, fino al ripristino delle condizioni di cui al punto precedente.

Per quanto riguarda i macelli di piccole dimensioni e gli stabilimenti nei quali si producono carne macinata, preparazioni a base di carne o carni separate meccanicamente in piccola quantità, l'autorità competente può autorizzare una riduzione della frequenza di campionamento sulla base dell'analisi del rischio tenendo almeno conto:

- delle precedenti non conformità dell'impresa alimentare e le relative azioni correttive adottate;
- delle procedure di autocontrollo predisposte e attuate;
- degli esiti dei controlli ufficiali precedenti.

Fermo restando l'obbligo di campionare almeno 5 carcasse, "pool" di carcasse o unità campionarie di carne macinata, preparazioni a base di carne o carni separate meccanicamente per ciclo di campionamento, nel decidere la riduzione di frequenza di campionamento, l'autorità competente potrà fare riferimento alle tabelle seguenti.

In ogni caso non si ritiene di potere considerare tra i "piccoli macelli", stabilimenti che macellino in media più' di 100 UGB/settimana o di 100.000 broiler o tacchini alla settimana.

—> VEDERE TABELLE ALLE PAGO. 25-26 DELLA G.U. <---

#### Laboratori di analisi

I laboratori esterni ai quali vengono recapitati i campioni per l'analisi devono essere accreditati secondo quanto previsto dall'accordo Stato Regioni del 17/06/2004 ai sensi della norma ISO 17025; le prove di laboratorio dovranno fare riferimento alle procedure ISO indicate nel Regolamento (CE) 2073/2005 e, ove possibile, essere accreditate (sia la 4833 che la ISO 21528-2 per l'espressione dei risultati fanno riferimento alla ISO 7218 amendment 1 2001-04-01; in tale ISO i risultati possono essere espressi o in ufc/g o ufc/ml ma non ufc/cm2 per cui la prova non viene accreditata dal SINAL).

I laboratori interni agli stabilimenti nei quali vengono effettuati i prelievi operano secondo le corrette prassi di laboratorio e applicano i metodi di riferimento riportati nell'Allegato I del Regolamento (CE) 2073/2005.

#### Campioni da superfici

Fatti salvi gli obblighi previsti relativi alla ricerca di L. monocytogenes, campioni da superfici per valutare l'efficacia delle procedure di sanificazione e il rischio rappresentato da specifici contaminanti possono essere previste nell'ambito delle attività' di verifica delle procedure di autocontrollo.

Affinchè' queste analisi possano essere considerate nella valutazione delle garanzie offerte dall'operatore e' comunque necessario che le relative modalità' e frequenze di campionamento siano descritte e adeguatamente giustificate nel piano di autocontrollo dell'industria alimentare.

Nel definire la frequenza e il numero delle superfici da sottoporre a campionamento, i criteri di accettabilità' e le eventuali azioni correttive, l'operatore economico responsabile dell'impianto di macellazione e lavorazione delle carni prende in considerazione tutte le informazioni a propria disposizione circa i possibili pericoli evidenziabili nelle fasi di processo sotto il proprio controllo e le modalità' di gestione degli stessi.

L'Autorità' Competente, se lo ritiene necessario al fine di garantire gli obiettivi di sicurezza del processo, può' indicare frequenze minime per il campionamento da superfici.

ALLEGATO

#### 1. METODO PER IL CAMPIONAMENTO NON DISTRUTIVO DELLE CARCASSE DI UNGULATI MEDIANTE L'IMPIEGO DI SPUGNETTE

##### 1. Materiali:

- Carrello, tavolo o altro idoneo piano di appoggio;
- soluzione peptonata tamponata sterile 10 mi;
- tamponi sterili di per prelievi microbiologici (privi di sostanze inibenti) e relativi contenitori da trasporto;
- delimitatore sterile (monouso o riutilizzabile e sterilizzato);
- guanti sterili;

- scala, pedana, o altra attrezzatura necessaria al fine di permettere di raggiungere tutti i siti della carcassa da sottoporre a campionamento.

## 2. Preparazione del prelievo:

Il prelievo deve essere eseguito dalla persona specificatamente incaricata e formata, così individuata nel manuale di autocontrollo dell'impresa che dovrebbe includere una lista delle verifiche da condurre prima dell'esecuzione del campionamento quanto a:

- disponibilità e adeguatezza dei materiali e delle attrezzature necessari per la raccolta, la preparazione e l'invio dei campioni (sapone e disinfettante per le mani, un piano di appoggio adeguato, guanti sterili, delimitatore, soluzione tampone sterile, tamponi sterili, contenitori sterili da trasporto, soluzione disinfettante o altri presidi per la disinfezione del delimitatore, etichette e quant'altro necessario per identificare il campione, ecc.);

- verifica della soluzione tampone sterile impiegata per la raccolta e la spedizione del campione per assenza di torbidità, flocculazioni, detriti o altre formazioni estranee;

- disponibilità del laboratorio a ricevere e processare i campioni nei tempi previsti (entro 24 ore massimo dal momento del prelievo, a condizione che il campione venga mantenuto refrigerato);

- procedura per garantire la scelta effettivamente casuale delle carcasse e delle mezzene da campionare (ogni carcassa e le due mezzene della carcassa devono avere la stessa probabilità di essere scelte. A tal fine possono essere impiegate tavole dei numeri casuali, programmi informatici generatori di numeri casuali o qualsiasi altro metodo che assicuri la completa casualità della scelta).

Predisporre l'attrezzatura necessaria sul piano di lavoro assicurandosi di non entrare in contatto con le superfici sterili prima di avere indossato i guanti. Lavare e disinfettare le mani e asciugarle con carta a perdere prima di indossare i guanti stando attenti a non toccare la superficie esterna dei guanti. Se del caso farsi aiutare da una terza persona che proceda all'apertura della busta dei guanti e delle altre attrezzature sterili senza entrare in contatto con il contenuto. Assicurarsi che le maniche del camice o comunque gli indumenti non possano entrare in contatto al momento del prelievo e della sua preparazione con le superfici da campionare e/o con le attrezzature sterili.

Preparare i tamponi aggiungendo nel sacchetto plastico tipo stomacher una quantità di soluzione sterile peptonata sufficiente a inumidire la spugna senza che rimanga del liquido libero visibile al fondo del sacchetto (10 ml dovrebbe essere una quantità adeguata). Massaggiare la spugna dall'esterno per essere certi che la stessa sia uniformemente inumidita, quindi, con adeguati movimenti dall'esterno, spingere la spugna verso l'apertura del sacchetto prima di aprire la busta plastica per estrarre la spugna stando attenti a che la stessa non entri in contatto con le superfici esterne. La spugna deve essere estratta dalla busta plastica al momento del prelievo da parte dell'operatore addetto al campionamento.

## 3. Esecuzione del prelievo:

Dopo avere identificato i siti di campionamento, delimitare l'area di 100 cm<sup>2</sup> da sottoporre a prelievo mediante l'impiego della maschera che delimiti un'area quadrata di 10 cm di lato esercitando una pressione sufficiente a causare la procidenza del muscolo sottostante.

Possono essere impiegati delimitatori sterili monouso o

reimpiegabili, in materiale lavabile e disinfettabile. In quest'ultimo caso deve essere garantito che le procedure di disinfezione del delimitatore non influiscano sui risultati del campionamento (per esempio, nel caso in cui il delimitatore fosse stato immerso in una soluzione disinfettante, e' necessario assicurare che la soluzione disinfettante non possa spandere sull'area soggetta a campionamento - assicurare un tempo di contatto adeguato tra il disinfettante e il delimitatore). Se l'operatore impiega una scala, una pedana o un'altra attrezzatura per raggiungere le parti superiori della carcassa da campionare e' necessario che presti la massima attenzione a non entrare in contatto con le attrezzature.

L'area compresa nel perimetro interno del delimitatore non deve venire a contatto con le mani dell'operatore ne' con alcun altro materiale diverso dalla spugna per campionamento. Strofinare la spugna esercitando una buona pressione (come se si dovesse detergere la superficie della carcassa da dei residui di sangue secco) sull'area delimitata dalla maschera sia in senso orizzontale che verticale (circa 10 volte in un senso e 10 nell'altro). L'intera superficie racchiusa all'interno del delimitatore deve essere interessata dal campionamento. La spugna non deve essere strofinata al di fuori dell'area delimitata. Se del caso, il delimitatore può<sup>1</sup> essere parzialmente ruotato durante il prelievo con la spugna in modo da farlo aderire in ogni punto alla superficie della carcassa ed essere certi che la superficie delimitata sia effettivamente di 100 cm<sup>2</sup>.

La spugna deve essere strofinata in successione su tutti i siti di campionamento identificati a partire da quello meno contaminato verso quello che si ritiene maggiormente contaminato. In linea di massima si può<sup>1</sup> stimare che la sequenza dei campionamenti può<sup>1</sup> procedere dall'alto verso il basso della carcassa (dal quarto posteriore a quello anteriore). Deve essere impiegata una spugna per ogni carcassa oggetto di campionamento, sia per la numerazione della CBT e delle enterobatteriacee, sia per la ricerca di Salmonella spp.

L'assistente al prelievo può<sup>1</sup> validamente aiutare nel contenere la mezzena durante il prelievo purché<sup>1</sup> non entri in contatto direttamente o indirettamente con le aree soggette a campionamento.

Completate le attività<sup>1</sup> di campionamento, riporre la spugna nella busta di plastica aggiungendo la rimanente soluzione peptonata tamponata sterile (25 ml in tutto). Sigillare il sacchetto e predisporre per l'invio al laboratorio dopo avere verificato la corretta identificazione del campione.

#### 4. Trasporto al laboratorio

I campioni devono essere analizzati nel più<sup>1</sup> breve tempo possibile dal momento del prelievo e comunque entro le 24 ore. Se i campioni devono essere inviati a un laboratorio esterno devono essere refrigerati - NON CONGELATI - a una temperatura compresa tra +0° e +4°C dal momento della raccolta a quello dell'arrivo al laboratorio. I campioni non devono essere posti a contatto con le piastre eutettiche congelate (c.d. siberini) o con il ghiaccio impiegato per mantenere il campione alla temperatura prescritta durante il trasporto. I campioni inviati al laboratorio esterno devono essere accompagnati da un modulo contenente, oltre ai dati identificativi dello stabilimento, alla specie animale campionata, al responsabile del prelievo, la data e l'ora del campionamento. I campioni vanno analizzati entro le 24 ore dal campionamento.

Le modalità<sup>1</sup> di invio dei campioni al laboratorio devono inoltre prevenire la possibilità<sup>1</sup> di versamento del liquido di trasporto durante il tragitto.

## 2. METODO PER IL CAMPIONAMENTO NON DISTRUTTIVO DELLE CARCASSE DI UNGULATI MEDIANTE L'IMPIEGO DI TAMPONI SECCHI E UMIDI

### 1. Materiali:

- Carrello, tavolo o altro idoneo piano di appoggio;
- soluzione peptonata tamponata sterile 10 ml in provette da trasporto sterili;
- tamponi sterili per prelievi microbiologici (privi di sostanze inibenti);
- delimitatore sterile (monouso o riutilizzabile e sterilizzato);
- guanti sterili;
- scala, pedana, o altra attrezzatura necessaria al fine di permettere di raggiungere tutti i siti della carcassa da sottoporre a campionamento.

### 5. Preparazione del prelievo:

Il prelievo deve essere eseguito dalla persona specificatamente incaricata e formata, così individuata nel manuale di autocontrollo dell'impresa che dovrebbe includere una lista delle verifiche da condurre prima dell'esecuzione del campionamento quanto a:

- disponibilità e adeguatezza dei materiali e delle attrezzature necessari per la raccolta, la preparazione e l'invio dei campioni (sapone e disinfettante per le mani, un piano di appoggio adeguato, guanti sterili, delimitatore, soluzione tampone sterile in provette da trasporto, tamponi sterili per campionamento, soluzione disinfettante o altri presidi per la disinfezione del delimitatore, etichette e quant'altro necessario per identificare il campione, ecc.);

- verifica della soluzione tampone sterile impiegata per la raccolta e la spedizione del campione per assenza di torbidità<sup>1</sup>, flocculazioni, detriti o altre formazioni estranee;

- disponibilità<sup>1</sup> del laboratorio a ricevere e processare i campioni nei tempi previsti (entro 24 ore massimo dal momento del prelievo, a condizione che il campione venga mantenuto refrigerato);

- procedura per garantire la scelta effettivamente casuale delle carcasse e delle mezzene da campionare (ogni carcassa e le due mezzene della carcassa devono avere la stessa probabilità di essere scelte. A tal fine possono essere impiegate tavole dei numeri casuali, programmi informatici generatori di numeri casuali o qualsiasi altro metodo che assicuri la completa casualità della scelta).

Predisporre l'attrezzatura necessaria sul piano di lavoro assicurandosi di non entrare in contatto con le superfici sterili prima di avere indossato i guanti. Lavare e disinfettare le mani e asciugarle con carta a perdere prima di indossare i guanti stando attenti a non toccare la superficie esterna dei guanti. Se del caso farsi aiutare da una terza persona che proceda all'apertura della busta dei guanti e delle altre attrezzature sterili senza entrare in contatto con il contenuto. Assicurarsi che le maniche del camice o comunque gli indumenti non possano entrare in contatto al momento del prelievo e della sua preparazione con le superfici da campionare e/o con le attrezzature sterili.

Inumidire il primo tampone in 10 ml di diluente sterile. Assicurarsi che il tampone sia adeguatamente imbevuto senza che lo stesso presenti un eccesso di liquido.

### 6. Esecuzione del prelievo:

Dopo avere identificato i siti di campionamento, delimitare la prima area di 100 cm<sup>2</sup> da sottoporre a prelievo mediante l'impiego della maschera che delimiti un'area quadrata di 10 cm di lato

esercitando una pressione sufficiente a causare la procidenza del muscolo sottostante.

Possono essere impiegati delimitatori sterili monouso o reimpiegabili, in materiale lavabile e disinfettabile. In quest'ultimo caso deve essere garantito che le procedure di disinfezione del delimitatore non influiscano sui risultati del campionamento (per esempio, nel caso in cui il delimitatore fosse stato immerso in una soluzione disinfettante, e' necessario assicurare che la soluzione disinfettante non possa spandere sull'area soggetta a campionamento - assicurare un tempo di contatto adeguato tra il disinfettante e il delimitatore). Se l'operatore impiega una scala, una pedana o un'altra attrezzatura per raggiungere le parti superiori della carcassa da campionare e' necessario che presti la massima attenzione a non entrare in contatto con le attrezzature.

L'area compresa nel perimetro interno del delimitatore non deve venire a contatto con le mani dell'operatore ne' con alcun altro materiale diverso dal tampone per campionamento. Tamponare tutta l'area oggetto di prelievo esercitando una buona pressione (come se si dovesse detergere la superficie della carcassa da dei residui di sangue secco) avendo cura di ruotare il tampone in modo che tutta la superficie del tampone entri in contatto con la superficie da campionare. Il tampone deve essere strisciato sulla superficie da campionare orizzontalmente, verticalmente e in diagonale (circa 10 volte in ciascun senso). Il tampone non deve essere strofinato al di fuori dell'area delimitata. Se del caso, il delimitatore può essere parzialmente ruotato durante il prelievo in modo da farlo aderire in ogni punto alla superficie della carcassa ed essere certi che la superficie delimitata sia effettivamente di 100 cm<sup>2</sup>.

Riporre quindi il tampone nella provetta contenete il diluente sterile, spezzando il manico in legno contro la parte del contenitore. Ripetere l'operazione precedentemente descritta impiegando un tampone perfettamente asciutto che deve essere strofinato sulla stessa superficie già sottoposta a campionamento con il tampone umido. Riporre anche il secondo tampone nella stessa provetta contenente il diluente nella quale e' stata riposto il primo tampone.

Ripetere le operazioni di cui sopra per tutte le aree da campionare impiegando per ciascuna area un tampone inumidito e uno secco.

Completate le attività di campionamento, riporre i tamponi nelle rispettive provette in un sacchetto di plastica sul quale sia stata apposta una etichetta identificativa del campione. Sigillare il sacchetto e predisporre per l'invio al laboratorio dopo avere verificato la corretta identificazione del campione.

#### 4. Trasporto al laboratorio

I campioni devono essere analizzati nel più breve tempo possibile dal momento del prelievo e comunque entro le 24 ore. Se i campioni devono essere inviati a un laboratorio esterno devono essere refrigerati - NON CONGELATI - a una temperatura compresa tra +0° e +4°C dal momento della raccolta a quello dell'arrivo al laboratorio. I campioni non devono essere posti a contatto con le piastre eutetiche congelate (c.d. siberini) o con il ghiaccio impiegato per mantenere il campione alla temperatura prescritta durante il trasporto. I campioni inviati al laboratorio esterno devono essere accompagnati da un modulo contenente, oltre ai dati identificativi dello stabilimento, alla specie animale campionata, al responsabile del prelievo, la data e l'ora del campionamento. I campioni vanno analizzati entro le 24 ore dal campionamento.

Le modalità di invio dei campioni al laboratorio devono inoltre prevenire la possibilità di versamento del liquido di trasporto durante il tragitto.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 febbraio 2008, n. 160

**Approvazione del “Programma Regionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura Biologica in Puglia” e dello schema di convenzione.**

L'Assessore alle Risorse Agroalimentari, Enzo Russo, sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente dell'Ufficio Osservatorio Fitosanitario e dal Dirigente del Settore Alimentazione, riferisce quanto segue:

L'agricoltura biologica in Puglia costituisce da diversi anni interesse di particolare importanza per una produzione dedicata alla riduzione di input chimici in agricoltura.

Il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha attivato a livello nazionale un Piano d'Azione Nazionale a cui è stato fatto riferimento per raggiungere obiettivi rivolti verso:

- una maggiore informazione sui prodotti biologici sensibilizzando i consumatori e organizzando le attività di promozione;
- un maggiore trasferimento di informazioni tecniche agli operatori del settore collegandosi a quanto è già stato acquisito a livello scientifico in tale settore;
- una maggiore informatizzazione del settore per consentire un più rapido accesso alle informazioni e ai dati statistici;
- uno sviluppo nella commercializzazione dei prodotti biologici.

Con le leggi 388/2000 e 38/2003, sono stati assegnati alla Regione Puglia dei finanziamenti per l'attuazione di programmi rivolti al sostegno e allo sviluppo dell'Agricoltura Biologica.

Al fine di conseguire gli obiettivi su indicati è stato predisposto un programma di attività regionale che si riporta nell'allegato A e facente parte del presente provvedimento.

Per lo svolgimento di alcune attività sono state

individuati alcuni Enti che operano nella Regione Puglia e fortemente specializzate per le attività loro assegnate.

In particolare:

**Azione 1 Divulgazione e assistenza tecnica agli operatori biologici**

- l'Istituto Agronomico Mediterraneo (CHIEAM), organo intergovernativo altamente specializzato e qualificato nel campo delle politiche per lo sviluppo dell'Agricoltura Biologica:

**Azione 2 Assistenza tecnica e divulgazione in zootecnia biologica**

- l'Associazione Regionale Allevatori di Puglia, quale organismo associativo regionale riconosciuto dalla Regione Puglia con Delibera di Giunta Regionale n. 6717 del 22/7/1985 e perfezionata ai sensi di legge, rappresentativo dei produttori zootecnici con l'obiettivo di favorire l'assistenza tecnica agli operatori del settore;

**Azione 3 Sostegno alla commercializzazione e vendita dei prodotti biologici**

- Le attività relative allo Sviluppo filiere corte e gruppi di acquisto solidali saranno coordinate dall'Assessorato alle Risorse Agroalimentari, mentre le attività relative alla Organizzazione di mercatini per la vendita diretta di prodotti biologici saranno realizzate con il supporto dell'Unione Regionale delle Camere di Commercio con cui l'Ufficio Promozione di questo Assessorato stipula annualmente apposita convenzione.

**Azione 4 Realizzazione immagine BIOPUGLIA**

- Sarà espletato un bando pubblico

I soggetti interessati presenteranno successivamente un programma esecutivo sulle attività da svolgere per sottoporle alla approvazione dell'Assessorato alle Risorse Agroalimentari.

Per quanto su indicato, si propone di approvare il "Programma Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Biologica" riportato

nell'Allegato A e facente parte integrante del presente provvedimento e lo schema di convenzione da stipulare con i soggetti che attuano l'Azione 1 e 2 (Allegato B).

#### **Copertura Finanziaria ai sensi della L.R. vi. 28/2001 e S.M.1**

La spesa riveniente dal presente provvedimento quantificato in euro 783.800,10 trova copertura idle economie vincolate del capitolo 111200 riveniente dal residuo di stanziamento 2004.

Il dirigente de Settore Alimentazione provvederà entro il seguente esercizio al prelievo delle somme dal capitolo 1110060 e alla contestuale reiscrizione e impegno della stessa sul capitolo 111200 del bilancio 2008

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, in attuazione dell'art. 4 comma 4, lettera d. della legge regionale n. 7/97 e successive modificazioni.

#### **la Giunta**

- udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alle Risorse Agroalimentari;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile della P.O.

dal Dirigente dell'Ufficio e dal Dirigente del Settore Alimentazione;


- a voti unanimi espressi nei modi di legge;

#### **Delibera**

- di prendere atto di quanto riportato nelle premesse;
- di approvare il "Programma Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Biologica in Puglia" riportato nell'Allegato A e facente parte integrante del presente provvedimento;
- di approvare lo schema di convenzione riportato nell'Allegato B e facente parte integrante del presente provvedimento e di incaricare il Dirigente del Settore Alimentazione a sottoscrivere le convenzioni;
- di autorizzare al Dirigente del Settore Alimentazione il prelievo delle somme dal capitolo 1110060 e alla contestuale reiscrizione e impegno della stessa sul capitolo 111200 del bilancio 2008
- di incaricare la Segreteria della Giunta di inviare copia del presente atto agli Uffici del Bollettino Ufficiale per la sua pubblicazione nel B.U.R.P., ai sensi dell'art. 6, lettera e, Legge Regionale 13/94:

Il Segretario della Giunta  
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
On. Nichi Vendola



*Regione Puglia*  
ASSESSORATO ALLE RISORSE AGROALIMENTARI  
SETTORE ALIMENTAZIONE  
OSSERVATORIO FITOSANITARIO REGIONALE

PROGRAMMA REGIONALE PER LO  
SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA BIOLOGICA IN PUGLIA

(L. 23/12/1999 n. 488, L. 23/12/2000 n. 388, art. 123 L. 7/3/2003 n. 38, art. 3)

## INDICE

- 1. Premessa**
- 2. Finalita'**
- 3. Durata**
- 4. Soggetti attuatori**
- 5. Finanziamento**
- 6. L'agricoltura biologica in Puglia**
  - 6.1 Consistenza dell'agricoltura biologica in Puglia
  - 6.2 Organismi di certificazione
  - 6.3 Piano di sviluppo rurale 200-2006 - misure agroambientali
- 7. Interventi per lo sviluppo dell'agricoltura biologica in Puglia**
  - 7.1 Divulgazione e assistenza tecnica agli operatori biologici**
    - 7.1.1 Sportelli informativi
    - 7.1.2 Divulgazione e informazione agli operatori biologici
    - 7.1.3 Aggiornamento del sistema informativo sull'agricoltura biologica pugliese
    - 7.1.4 Aggiornamento dati e sviluppo del software relativo alla banca dati regionale delle produzioni biologiche
  - 7.2 Assistenza tecnica e divulgazione in zootecnia biologica**
    - 7.2.1 Servizio di assistenza tecnica e consulenza specialistica alle aziende zootecniche biologiche
    - 7.2.2 Formazione degli operatori zootecnici
    - 7.2.3 Informazione e divulgazione agli operatori
  - 7.3 Sostegno alla commercializzazione e vendita dei prodotti biologici**
    - 7.3.1 Sviluppo filiere corte e gruppi di acquisto solidali
    - 7.3.2 Organizzazione di mercatini per la vendita diretta di prodotti biologici
- 8. Realizzazione immagine BIOPUGLIA**
- 9. Tavoli di filiera per lo sviluppo di accordi interprofessionali**

## 1. PREMESSA

L'agricoltura biologica è un sistema produttivo che esclude l'utilizzo di sostanze chimiche di sintesi che possano alterare l'ambiente e influire negativamente sulla salubrità delle produzioni ottenute.

Si tratta, dunque, di un metodo di produzione agricola particolarmente attento ai possibili effetti negativi sulla salute dell'uomo e sull'ambiente.

Queste caratteristiche hanno determinato un progressivo interesse da parte dei produttori e dei consumatori ed uno sviluppo del settore, quando l'attenzione della Politica Agricola Comunitaria per l'agroambiente ha portato dapprima all'emanazione del Regolamento 2092/91 sulla definizione del metodo di produzione biologica e, subito dopo, allo stanziamento d'aiuti finanziari con Regolamenti specifici (2078/92 -1257/99) per favorire l'adozione di tale metodo.

Nei primi anni del 2000, anche come conseguenza dell'aumentata attenzione da parte dei consumatori ai temi della sicurezza alimentare, l'agricoltura biologica ha incrementato il proprio fatturato. Sono aumentate le vendite di produzioni agricole biologiche sul mercato interno, raggiungendo anche consumatori che negli anni passati erano rimasti distanti da questi prodotti. Le catene leader della Grande Distribuzione Organizzata hanno ampliato la propria offerta di tali prodotti, sia a marchio proprio che a marchio industriale, utilizzandoli quale elemento qualificante della propria immagine.

Gli operatori biologici devono pianificare equilibrate strategie di sviluppo che consentano loro di accrescere la propria competitività sia sul mercato interno che su quello internazionale. Ciò è vero per i produttori agricoli così come per le imprese di trasformazione, che sempre più numerose intendono sfruttare le opportunità offerte loro dal mercato.

Il quadro normativo è reso complesso dalle numerose modifiche ed integrazioni che si sono susseguite nel corso degli anni.

La regolamentazione europea definisce le norme di produzione, le norme per l'etichettatura ed il sistema di controllo. Il campo d'applicazione riguarda i prodotti destinati a recare indicazioni concernenti il metodo di produzione biologico ed in particolare i prodotti agricoli vegetali, gli animali e i prodotti animali, i prodotti trasformati destinati all'alimentazione ed i mangimi.

Tale complessità ha necessità di attivare iniziative rivolte ad orientare gli operatori biologici verso conoscenze più approfondite sia dal punto di vista tecnico che normativo e a promuovere il consumo dei prodotti biologici regionali sul mercato regionale e nazionale.

## 2. FINALITA'

L'attuazione del Piano d'Azione Nazionale consente di orientare gli obiettivi che si vogliono raggiungere con il seguente programma per lo sviluppo dell'agricoltura biologica e in particolare:

- conseguire uno sviluppo del mercato dei prodotti alimentari biologici fondato sull'informazione, sensibilizzando i consumatori, fornendo maggiori informazioni e organizzando attività di promozione presso i consumatori e gli operatori, migliorando la trasparenza sulle varie norme e l'accesso alle statistiche relative alla produzione, alla domanda e all'offerta quali strumenti di elaborazione degli indirizzi politici e di commercializzazione;
- rendere più efficienti gli aiuti pubblici a favore dell'agricoltura biologica sostenendo il trasferimento delle conoscenze scientifiche sull'agricoltura biologica mediante attività di assistenza tecnica e di divulgazione;
- sostenere la pubblicazione di supporti tecnici divulgativi per i produttori;

- sostenere programmi di divulgazione e ricerca con la partecipazione dei produttori, dei ricercatori e dei tecnici divulgatori;
- realizzare una assistenza tecnica alle aziende biologiche mediante supporti informatici e sportelli informativi “front-office” e web-info;
- favorire lo scambio di informazioni fra reti di produttori a livello regionale nazionale ed europeo.

### 3. DURATA

Le attività avranno durata biennale.

### 4. SOGGETTI ATTUATORI E ALTRI SOGGETTI COINVOLTI

Responsabile dell’attuazione del programma è la Regione Puglia – Assessorato alle Risorse Agroalimentari. La realizzazione delle attività sarà affidata ad Istituzioni scientifiche e organismi associativi rappresentativi e riconosciuti a livello regionale. Sono coinvolti nella realizzazione del programma l’Istituto Agronomico Mediterraneo CHIEAM, organismo intergovernativo e altamente specializzato e qualificato nel campo delle politiche per lo sviluppo dell’agricoltura biologica, l’Associazione Regionale Allevatori di Puglia, in qualità di unico organismo associativo regionale rappresentativo dei produttori zootecnici e avente l’obiettivo di favorire assistenza tecnica agli operatori del settore.

### 5. FINANZIAMENTO

Le somme impegnate dalla Regione Puglia per l’attuazione del programma ammontano a € 783.800,00, rinvenienti da finanziamento statale e riportati sul bilancio regionale 2007 nel capitolo di uscita 111200 Residui di stanziamento 2004

Riferimenti normativi:

- L. 23/12/1999 n. 488
- L.23/12/2000 n. 388, art. 123
- L. 7/3/2003 n. 38,art. 3
- DM n. 90859 del 7/06/2004
- DM n. 91024 del 2/07/2004

## 6. L'AGRICOLTURA BIOLOGICA IN PUGLIA

### 6.1 CONSISTENZA DELL'AGRICOLTURA BIOLOGICA IN PUGLIA

#### N° Operatori biologici – anno 2006

Provincia	N° operatori 2006	%
BARI	2.386	44%
FOGGIA	1.326	24%
BRINDISI	458	8%
LECCE	650	12%
TARANTO	637	12%
TOTALE	5.457	100,00%

<b>Colture</b>	<b>Foggia</b>	<b>Bari</b>	<b>Taranto</b>	<b>Brindisi</b>	<b>Lecce</b>	<b>Superficie Totale (ha)</b>
<b>Oliveti</b>	<b>8.623</b>	<b>11.334</b>	<b>4.978</b>	<b>31.660</b>	<b>8.064</b>	<b>64.660</b>
<b>Seminativi</b>	<b>9.786</b>	<b>24.656</b>	<b>4.462</b>	<b>7.078</b>	<b>2.662</b>	<b>48.644</b>
<b>Fruttiferi</b>	<b>813</b>	<b>6.036</b>	<b>964</b>	<b>3.276</b>	<b>85</b>	<b>11.174</b>
<b>Foraggere</b>	<b>2.000</b>	<b>6.607</b>	<b>572</b>	<b>103</b>	<b>331</b>	<b>9.613</b>
<b>Vigneti</b>	<b>957</b>	<b>1.655</b>	<b>2.177</b>	<b>3.469</b>	<b>541</b>	<b>8.799</b>
<b>Leguminose</b>	<b>307</b>	<b>1.103</b>	<b>77</b>	<b>279</b>	<b>94</b>	<b>1.860</b>
<b>Orticole</b>	<b>1.129,3</b>	<b>297,5</b>	<b>178,5</b>	<b>165,2</b>	<b>79,9</b>	<b>1.850</b>
<b>Colt. industriali</b>	<b>574</b>	<b>54</b>	<b>34</b>	<b>9</b>	<b>71</b>	<b>742</b>
<b>Altro</b>	<b>9</b>	<b>193</b>	<b>25</b>	<b>110</b>	<b>17</b>	<b>355</b>
<b>Superficie totale (ha)</b>	<b>22.199</b>	<b>51.937</b>	<b>13.468</b>	<b>46.150</b>	<b>11.945</b>	<b>145.699</b>

## 6.2 ORGANISMI DI CERTIFICAZIONE

Lo stato italiano ha attuato la regolamentazione europea (Reg. CE 2092/91) con il decreto legislativo n.220/95 e successivamente con il decreto ministeriale del 4-8-2000 e 29-3-2001.

In particolare il decreto:

- riconosce il MiPAAF come autorità preposta al coordinamento delle attività amministrative e tecnico scientifiche e al riconoscimento degli organismi di controllo;
- stabilisce i requisiti per il riconoscimento degli organismi di controllo;
- delega alle Regioni e Province autonome l'istituzione degli elenchi dei produttori biologici, dei preparatori e importatori, la vigilanza degli organismi di controllo
- definisce gli obblighi degli organismi di controllo.

Il regolamento CEE 2092/91 prevede che gli organismi di controllo siano conformi alla norma UNI CEI EN 45011.

Il perseguimento della garanzia circa il rispetto della normativa vigente e degli obiettivi succitati, ha indotto il legislatore comunitario a prevedere che ogni operatore che a qualsiasi titolo intervenga sui prodotti da agricoltura biologica nella fase di produzione, trasformazione, condizionamento, importazione, etichettatura e commercializzazione debba essere sottoposto a controllo e certificazione da parte di organizzazioni allo scopo autorizzate dal MIPAF e conformi alla norma UNI CEI EN 45011.

Allo stato attuale gli organismi di controllo autorizzati dal MIPAF sono riportati di seguito.

SEDE NAZIONALE	SEDE REGIONALE
<p><b>ABC - Fratelli Bartolomeo s.s. - (Cod. Min. IT - ABC)</b>  Via Roma, 45  70025 - Grumo Appula BA  ☎ 080 3839578  📠 080 3839578  abc@abcitalia.org; abc.italia@libero.it <a href="http://www.abcitalia.org/">http://www.abcitalia.org/</a></p>	
<p><b>ANCCP - Agenzia Nazionale Certificazione Componenti e Prodotti S.r.l. - (Cod. Min. IT - ANC)</b>  via Rombon n. 11  20134 - Milano  ☎ 02 2104071  📠 02 210407218  anccp@anccp.it <a href="http://www.anccp.it/">http://www.anccp.it/</a></p>	
<p><b>Bioagricert S.r.l. - (Cod. Min. IT - BAC)</b>  Via dei Macabracchia, 8  40033 - Casalecchio di Reno BO  ☎ 051 562158  📠 051 564294  info@bioagricert.org <a href="http://www.bioagricert.org/">http://www.bioagricert.org/</a></p>	<p><b>Bioagripuglia</b>  Via Mola 84  70018 - Rutigliano BA  ☎ 080 4771241  📠 080 4767000  bioagripuglia@bioagricert.it</p>
<p><b>BIOS S.r.l. - (Cod. Min. IT - BSI)</b>  Via Monte Grappa 37/C  36063 - Marostica VI  ☎ 0424 471125  📠 0424 476947  info@certbios.it <a href="http://www.certbios.it/">http://www.certbios.it/</a></p>	
<p><b>BIOZOO - S.r.l. - (Cod. Min. IT - BZO)</b>  Via Chironi 9  07100 - Sassari SS  ☎ 079 276537  📠 1782247626  info@biozoo.org <a href="http://www.biozoo.org/">http://www.biozoo.org/</a></p>	
<p><b>CCPB - Consorzio per il Controllo dei Prodotti Biologici - (Cod. Min. IT - CPB)</b>  Via Jacopo Barozzi, 8  40126 - Bologna BO  ☎ 051 6089811  📠 051 254842  ccpb@ccpb.it <a href="http://www.ccpb.it/">http://www.ccpb.it/</a></p>	
<p><b>Certiquality - Istituto di Certificazione della qualità - (Cod. Min. IT - CTQ)</b>  Via Gaetano Giardino, 4  20123 - Milano  ☎ 02 8069171  📠 02 86465295  certiquality@certiquality.it <a href="http://www.certiquality.it/">http://www.certiquality.it/</a></p>	
<p><b>CODEX S.r.l. - (Cod. Min. IT - CDX)</b>  Via Duca degli Abruzzi, 41  95048 - Scordia CT  ☎ 095 650716  📠 095 650356  codex@codexsrl.it <a href="http://www.codexsrl.it/">http://www.codexsrl.it/</a></p>	<p>Via Orfanotrofia, 1  73024 - Maglie LE  ☎ 0836 423792  📠 0836 423792  sotpuglia@codexsrl.it</p>
<p><b>Ecocert Italia S.r.l. - (Cod. Min. IT - ECO)</b>  Corso delle Provincie 60  95127 - Catania CT  ☎ 095 442746  📠 095 505094  info@ecocertitalia.it <a href="http://www.ecocertitalia.it/">http://www.ecocertitalia.it/</a></p>	
<p><b>Ecosystem International Certificazioni S.r.l. - (Cod. Min. IT - ECS)</b>  Via Monte San Michele 49</p>	

73100 - Lecce LE ☎ 0832 318433 ☎ 0832 311589 info@ecosystem-srl.com <a href="http://www.ecosystem-srl.com/">http://www.ecosystem-srl.com/</a>	
<b>ICEA - Istituto per la Certificazione Etica e Ambientale - (Cod. Min. IT - ICA)</b> Strada Maggiore, 29 40125 - Bologna BO ☎ 051 272986 ☎ 051 232011 icea@icea.info <a href="http://www.icea.info/">http://www.icea.info/</a>	Via Ottavio Serena, 37 70126 - Bari BA ☎ 080 5582512 ☎ 080 5582514 sot.puglia@icea.info
<b>ICS - Control System Insurance S.r.l. - (Cod. Min. IT - ICS)</b> Viale Ombrone,5 58100 - Grosseto GR ☎ 0564 417987 ☎ 0564 410465 info@bioics.com <a href="http://www.bioics.com/">http://www.bioics.com/</a>	
<b>IMC - Istituto Mediterraneo di Certificazione S.r.l. - (Cod. Min. IT - IMC)</b> Via Carlo Pisacane 32 60019 - Senigallia AN ☎ 071 7930179 ☎ 071 7910043 imcert@imcert.it <a href="http://www.imcert.it/">http://www.imcert.it/</a>	Via Martiri Belfiore, 3 70038 - Terlizzi BA ☎ 080/3512783 - 347/6606696 ☎ gaetano.defeo@tiscali.it
<b>Q.C. &amp; I. - International Services s.a.s. - (Cod. Min. IT - QCI)</b> Villa Parigini - località Basciano 53035 - Monteriggioni SI ☎ 0577 327234 ☎ 0577 329907 lettera@qci.it <a href="http://www.qci.it/">http://www.qci.it/</a>	VIA SICILIA, 86 71016 - SAN SEVERO FG ☎ 0882 333217 ☎ 0882 333217 puglia@qci.it
<b>Sidel S.p.a - (Cod. Min. IT - SDL)</b> via Larga, 34/2 40138 - BOLOGNA BO ☎ 0516026611 ☎ 0516012227 sidel@sidelitalia.it <a href="http://www.sidelitalia.it/">http://www.sidelitalia.it/</a>	
<b>Suolo e Salute srl - (Cod. Min. IT - ASS)</b> Via Paolo Borsellino, 12/B 61032 - Fano PU ☎ 0721 860543 ☎ 0721 860543 info@suoloesalute.it <a href="http://www.suoloesalute.it/">http://www.suoloesalute.it/</a>	<b>Direzione Puglia</b> Via Giustino Fortunato, 33 71016 - San Severo FG ☎ 0882 227660 ☎ 0882 243441 puglia@suoloesalute.it

### 6.3 PIANO DI SVILUPPO RURALE 2000-2006–MISURE AGROAMBIENTALI

Nelle misure agroambientali, l'agricoltura biologica ha rappresentato l'azione che ha avuto la maggiore adesione delle aziende e di conseguenza il maggiore impegno economico.

Nell'ultimo Piano di Sviluppo Rurale sono state concluse le attività relative all'impegno assunto con il regolamento 2078/92 e riaperti i termini di presentazione di nuove adesioni nel 2005 con le seguenti azioni

- 1) Azione 3.1 - Agricoltura Biologica.
- 2) Azione 3.2 – Cura del paesaggio naturale.
- 3) Azione 3.3 – Allevamento specie animali in estinzione

Gli impegni assunti nel 2005 hanno una durata quinquennale e pertanto termineranno nel 2009

Le aziende che hanno aderito alla Misura Agroambientale sono così distinte

<i>Azione</i>	<i>N° aziende</i>
Azione 3.1 - Agricoltura Biologica	5.454
Azione 3.2 – Cura del paesaggio naturale	3.025
Azione 3.3 – Allevamento specie animali in estinzione	13

Le domande presentate sono così ripartite per provincia

<i>Provincia</i>	<i>Azione 3.1</i>
BARI	2260
BRINDISI	537
FOGGIA	1270
LECCE	720
TARANTO	667
TOTALE	5.454

## 7. INTERVENTI PER LO SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA BIOLOGICA IN PUGLIA

### 7.1 DIVULGAZIONE E ASSISTENZA TECNICA AGLI OPERATORI BIOLOGICI

Questa azione intende favorire lo sviluppo dell'agricoltura biologica regionale attraverso interventi sistemici che coinvolgano i diversi attori del settore: amministrazioni pubbliche, istituzioni scientifiche, operatori e cittadini/consumatori.

Gli interventi mirano in maniera specifica a:

- migliorare le conoscenze degli operatori agricoli e agro-alimentari sulle tecniche di coltivazione biologica, per le quali non si intende semplicemente la sola sostituzione e applicazione di mezzi tecnici, ma si considera il complesso di elementi che caratterizzano in maniera globale l'agroecosistema aziendale e territoriale;
- migliorare le conoscenze dei cittadini sia in qualità di consumatori sia in qualità di "utilizzatori" del "sistema biologico", per un consumo più consapevole;
- favorire uno sviluppo armonico della "cultura del biologico" sul territorio regionale al quale va affidato il ruolo non solo di produttore di materie prime ma anche di destinatario dei benefici complessivi derivanti dallo sviluppo del settore.

Per raggiungere l'obiettivo generale sono previsti i seguenti interventi:

#### 7.1.1 SPORTELLI INFORMATIVI

Saranno realizzati sportelli informativi sulla agricoltura biologica, front office e web-info, per diffondere conoscenze agli operatori del settore e consumatori su tutti gli aspetti del biologico: metodi, tecniche, mercato, consumi.

Sono previsti 4 sportelli informativi presso gli uffici centrali e provinciali dell'agricoltura e alimentazione, i quali saranno forniti di materiale divulgativo e saranno dotati di una postazione telematica e ai quali sarà data adeguata visibilità per rendere il servizio più vicino agli operatori del settore.

Le principali attività dello sportello riguarderanno la divulgazione a domanda sul metodo di agricoltura biologica, la gestione di una banca dati sui mezzi tecnici e sulla normativa, la gestione di una agenda dei più importanti appuntamenti di interesse per gli operatori biologici, informazioni sulle iniziative promozionali, la distribuzione di

materiale tecnico specialistico (bollettini, schede tecniche, collegamenti, ecc.); la raccolta e diffusione di conoscenze scientifiche relative ad attività di ricerca recentemente concluse o in fase di realizzazione (Progetto COBIO). I referenti degli sportelli, inoltre, avranno la funzione di rilevare il fabbisogno informativo e rappresentarlo al coordinamento regionale.

Altro compito determinante sarà quello di realizzare una rete di informazioni sui soggetti e sulle azioni che caratterizzano la filiera del biologico (aziende biologiche, punti vendita, gruppi di acquisto, ecc.).

L'attività della rete regionale degli sportelli informativi sarà coordinata dall'ufficio competente dell'Assessorato alle Risorse Agroalimentari.

#### 7.1.2 DIVULGAZIONE E INFORMAZIONE AGLI OPERATORI BIOLOGICI

Realizzazione di materiale informativo tradizionale rivolto alle amministrazioni pubbliche e agli operatori del settore, nonché ai consumatori (pubblicazioni, brochure, leaflets).

Le principali attività consisteranno nella elaborazione e diffusione di materiale informativo sia attraverso materiale cartaceo sia attraverso il sito istituzionale della Regione Puglia.

In particolare dovrà essere realizzata la pubblicazione dei manuali sull'applicazione delle normative di agricoltura biologica, di disciplinari di produzione biologica, di manuali monotematici per gli operatori biologici, di opuscoli sull'agricoltura biologica in Puglia, di mappe tematiche del biologico riferito a colture e avversità, ottenute in base ai dati statistici disponibili, e di altre normative di interesse per gli operatori del settore, che possono dare evidenza dell'agricoltura biologica in Puglia. Le informazioni disponibili in formato cartaceo saranno anche prodotte su DVD.

#### 7.1.3 AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO SULL'AGRICOLTURA BIOLOGICA PUGLIESE

Tale azione è complementare a quelle già avviate e in fase di conclusione con la programmazione regionale 2000-2006. L'attività consiste nella gestione e nell'aggiornamento della sessione tematica sulla agricoltura biologica pugliese da implementare sul sito istituzionale della Regione Puglia/ "BIO&TIPICO e che tenga conto di quanto già realizzato con il progetto "BIOPUGLIA", Misura 4.3.5 del POP PUGLIA 1994/99 e dei risultati del progetto "BIO&TIPICO, Misura 4.8 del POR Puglia 2000-2006 (data di ultimazione luglio 2007).

La sessione tematica sulla agricoltura biologica rappresenterà uno degli strumenti operativi degli sportelli informativi descritti al punto 7.1.1. e il principale mezzo di diffusione dell'informazione. Inoltre rappresenterà un importante ed efficace strumento per lo scambio delle informazioni tra i diversi operatori del settore e gruppi di interesse specifico. Particolare attenzione dovrà essere data in fase di progettazione a quanto realizzato o in corso di realizzazione con altri programmi operativi regionali e interregionali, al fine di evitare sovrapposizioni di azioni.

#### 7.1.4 AGGIORNAMENTO DATI E SVILUPPO DEL SOFTWARE RELATIVO ALLA BANCA DATI REGIONALE DELLE NOTIFICHE DELLE PRODUZIONI BIOLOGICHE

L'azione è in continuità con quanto realizzato e ultimato dalla misura 4.8 del **POR** Puglia 2000-2006, che si concluderà a Luglio 2007.

Lo sviluppo dell'azione permetterà l'aggiornamento dei dati previsti nel software in maniera tale da avere una conoscenza aggiornata della evoluzione del "biologico" in Puglia. Condizione necessaria per assolvere alle funzioni istituzionali di "Pubblicazione degli elenchi degli operatori biologici regionali " e di "Vigilanza sul sistema di controllo e certificazione attuato attraverso gli Organismi di Controllo riconosciuti". Inoltre, sarà anche adeguato il sw con implementazione di nuove funzioni che consentiranno la gestione informatizzata delle procedure per la vigilanza sugli organismi di controllo e operatori.

### **Modalità di Attuazione**

La realizzazione della azione 7.1 e degli obiettivi specifici 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, sarà affidata all'Istituto Agronomico Mediterraneo CHIEAM con sede in Valenzano (BA), essendo istituzione intergovernativa e altamente specializzata e qualificata nel campo della programmazione e attuazione di programmi per lo sviluppo dell'agricoltura biologica. Il soggetto attuatore sarà responsabile dell'attuazione di tutte le iniziative afferenti alla azione 7.1 e dovrà coordinarsi con gli uffici regionali competenti.

### **Finanziamento**

In seguito a incarico l'Istituto dovrà presentare un progetto esecutivo delle singole azioni in cui saranno dettagliati tempi, modalità e costi previsti.  
E' previsto un finanziamento complessivo pari a 330.000,00 euro.

## 7.2 ASSISTENZA TECNICA E DIVULGAZIONE IN ZOOTECNIA BIOLOGICA

La produzione zootecnica biologica sta assumendo negli ultimi anni le caratteristiche di una produzione qualificata in grado di rispondere alla domanda del consumatore di salubrità e tracciabilità del prodotto.

L'applicazione del Reg. CEE 1804/99 presenta numerosi punti di limitazione per il raggiungimento della conformità, che in molti casi risulta difficilmente raggiungibile per le aziende provenienti da un sistema di conduzione convenzionale data la problematicità e la complessità degli aspetti gestionali sui cui bisogna intervenire.

La situazione delle aziende zootecniche pugliesi, si pone, nonostante tutto in un'ottica sostanzialmente positiva, nei confronti di un possibile avvicinamento a metodi di conduzione e allevamento biologico, questo per le caratteristiche di estensività (rapporto carico di bestiame-superfici foraggere a favore di quest'ultimo) che si possono tranquillamente ritrovare in numerosi allevamenti pugliesi.

Considerata la mancanza di aiuti comunitari specifici per le aziende zootecniche biologiche si intende fornire agli allevatori un aiuto specifico attraverso attività di assistenza tecnica, formative e informative con lo scopo di favorire il superamento delle principali criticità che una azienda zootecnica pugliese dovrà sostenere per introdurre il metodo di allevamento biologico e potersi conformare al Regolamento CEE 1804/99.

### 7.2.1 SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E CONSULENZA SPECIALISTICA ALLE AZIENDE ZOOTECNICHE BIOLOGICHE

O.S.1. Gli interventi prevedono la fornitura di servizi di assistenza tecnica e consulenza specialistica alle aziende zootecniche biologiche che intendono convertirsi al metodo di allevamento biologico, con particolare riferimento alle filiere bovino e ovino da latte e carne.

L'intervento dovrà consistere nella assistenza diretta anche in loco per la gestione dell'allevamento con particolare riferimento all'alimentazione del bestiame, agli aspetti sanitari, di igiene della stalla e profilassi, benessere animale, qualità dei prodotti.

Il progetto di servizio di assistenza tecnica dovrà contenere le specifiche relativamente al personale tecnico impiegato (numero/tempo di veterinari e agronomi con esperienza documentata nel settore), il numero di aziende assistite e la tipologia di intervento attuato con i risultati attesi.

### 7.2.2 FORMAZIONE AGLI OPERATORI ZOOTECNICI

La formazione prevede almeno l'organizzazione di un corso per 20 operatori zootecnici della durata di almeno 20 ore, finalizzate all'acquisizione di conoscenze della normativa e dei principali aspetti tecnici nella gestione dell'allevamento biologico. In caso di riscontro positivo da parte degli operatori si possono prevedere ulteriori corsi.

I corsi dovranno prevedere sia incontri in aula sia visite tecniche guidate presso aziende zootecniche biologiche.

Sarà utilizzato il materiale divulgativo che sarà realizzato nell'ambito dell'azione 7.1.2 e tutte le iniziative progettuali dovranno essere divulgate tramite il portale di cui all'azione 7.1.4

### 7.2.3 INFORMAZIONE E DIVULGAZIONE AGLI OPERATORI

A supporto dell'attività precedentemente descritta saranno realizzati strumenti divulgativi rivolti agli operatori zootecnici. Il materiale divulgativo dovrà prevedere un opuscolo sulla zootecnia biologica, brochure e leaflets che contengano le principali informazioni di approccio per gli agricoltori e per i consumatori. Dovrà essere data massima attenzione alla informazione sulle iniziative che saranno realizzate sulla zootecnia biologica, tramite il portale previsto con l'azione 7.1.4.

#### **Modalità di Attuazione:**

La realizzazione della azione 7.2 e degli obiettivi specifici 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3 sarà affidata alla Associazione Regionale Allevatori di Puglia, in qualità di organismo riconosciuto e rappresentativo delle aziende zootecniche regionali. Il soggetto attuatore sarà responsabile dell'attuazione di tutte le iniziative afferenti alla azione 7.2 e dovrà coordinarsi con gli uffici regionali competenti. In seguito a incarico l'Associazione Regionale Allevatori di Puglia dovrà presentare un progetto esecutivo delle singole azioni in cui saranno dettagliati tempi, modalità e costi previsti.

#### **Finanziamento**

In seguito a incarico l'Istituto dovrà presentare un progetto esecutivo delle singole azioni in cui saranno dettagliati tempi, modalità e costi previsti. E' previsto un finanziamento complessivo pari a 110.000 euro.

### 7.3 SOSTEGNO ALLA COMMERCIALIZZAZIONE E VENDITA DEI PRODOTTI BIOLOGICI

Uno dei fattori critici per lo sviluppo dell'agricoltura biologica pugliese è rappresentato dalla scarsa capacità di penetrazione sui mercati. La Puglia, pur essendo tra le regioni leader per la produzione, evidenzia difficoltà a completare le varie fasi della filiera sul territorio regionale e, in particolare denuncia gravi limiti sui consumi. Uno dei principali problemi consiste nella scarsa presenza di forme organizzate di produttori che possano favorire processi di aggregazione dell'offerta, condizione indispensabile per stabilire rapporti commerciali continuativi.

Pertanto, è importante favorire l'organizzazione commerciale del settore e la capacità dello stesso di penetrare nei differenti canali commerciali, in particolare in quelli ancora poco sviluppati (piccolo e medio dettaglio, ristorazione).

In particolare si intende dare priorità all'organizzazione commerciale rivolta alla cosiddetta "vendita diretta", ovvero a forme di relazione diretta fra produttori e consumatori che prevedano per quanto possibile l'integrazione di diversi prodotti e di prodotti e servizi.

Ulteriore e non trascurabile aspetto è quello di favorire processi di organizzazione dell'offerta che possano rafforzare i rapporti con la Grande distribuzione, anche attraverso la realizzazione di accordi interprofessionali.

#### 7.3.1 SVILUPPO FILIERE CORTE

Si intende promuovere e favorire il consumo dei prodotti biologici attraverso lo sviluppo di filiere corte che consentano l'avvicinamento tra il produttore e il consumatore.

Si intende sostenere i costi relativamente all'organizzazione di gruppi di aziende che hanno come finalità la vendita diretta delle proprie produzioni biologiche, anche attraverso l'organizzazione di gruppi di acquisto, non altrimenti sostenute da appositi provvedimenti normativi a livello nazionale o regionale ma particolarmente significative per l'innovazione e per la relazione diretta fra la produzione e il consumo.

Dovranno essere attivate iniziative mirate a favorire l'aggregazione dell'offerta e l'organizzazione di servizi per la promozione del consumo diretto dei prodotti biologici, attraverso l'organizzazione di una struttura logistica per la gestione dei clienti e per la vendita a domicilio. Tale iniziativa dovrà promuovere il coinvolgimento di rappresentanti di tutte le categorie coinvolte (produttori, società per la logistica, società di marketing, consumatori).

Potranno inoltre essere previste le seguenti azioni:

- organizzazione di incontri finalizzati a favorire il consumo e la commercializzazione dei prodotti biologici;
- realizzazione di materiale divulgativo e informativo diversificato in funzione dei destinatari;
- realizzazione di piccoli eventi finalizzati alla promozione dei prodotti biologici (degustazioni, giornate del biologico);
- incontri divulgativi e di supporto alla promozione e formazione di gruppi e cooperative di acquisto;
- organizzazione di uno sportello informativo e di un numero verde o altro strumento utile a fornire tutte le informazioni relative alla filiera corta, **per** raggiungere gruppi di acquisto già formati o per favorirne la formazione.

### 7.3.2 ORGANIZZAZIONE DI MERCATINI PER LA VENDITA DIRETTA DI PRODOTTI BIOLOGICI

Al fine di favorire il contatto diretto tra produttori biologici e consumatori, nonché incentivare i consumi locali di prodotti biologici, si intende favorire lo sviluppo di mercatini comunali.

I mercatini sono una soluzione impegnativa ma di notevole impatto sui consumatori in quanto permette di avvicinare all'agricoltura biologica nuove fasce di cittadini che possono acquisire attraverso il contatto diretto con il piccolo produttore delle informazioni sul valore dell'agricoltura biologica sia per le caratteristiche del prodotto che per il ruolo agro-ambientale.

Dovranno essere realizzati interventi promozionali su tutto il territorio regionale coinvolgendo gli operatori del settore, e altri soggetti pubblici e privati (scuole, comuni, associazioni).

#### **.Modalità di Attuazione**

Le attività dell'intervento 7.3. saranno svolte dall'Assessorato alle Risorse Agroalimentari all'interno del "Programma annuale di promozione dei prodotti agroalimentari e di qualità" che prevede, tra l'altro, azioni promozionali attraverso organizzazione di mercati, fiere, eventi finalizzati a sostenere le aziende produttrici per la diffusione dei prodotti agroalimentari regionali di qualità. Tali azioni saranno realizzate, con il supporto dell'Unione Regionale delle Camere di Commercio con cui l'Ufficio Promozione stipula annualmente apposita convenzione.

Le procedure per la selezione e il finanziamento dei progetti saranno stabilite dal provvedimento di approvazione del "Programma di promozione dei prodotti agroalimentari e di qualità" valido per gli anni 2008 e 2009

#### **Finanziamento**

E' previsto un finanziamento complessivo di 278.000,00 euro.

## 8 REALIZZAZIONE DELL'IMMAGINE BIOPUGLIA

Si tratta di prevedere azioni di comunicazione istituzionale finalizzata all'incremento dei consumi di prodotti biologici, attraverso una maggiore conoscenza delle caratteristiche intrinseche dei prodotti da agricoltura biologica in termini di qualità, sicurezza degli alimenti, metodi di produzione, aspetti nutrizionali e sanitari, etichettatura, benessere degli animali e tutela dell'ambiente al fine di favorire l'incremento dei consumi dei prodotti biologici locali della Puglia e, in tal mondo, alla crescita della cultura del biologico.

Il progetto dovrà prevedere l'ideazione grafica, l'elaborazione dei contenuti e degli strumenti di comunicazione utilizzati per la diffusione di un messaggio finalizzato a favorire la conoscenza e il consumo dei prodotti biologici regionali.

Il progetto dovrà prevedere la realizzazione di una immagine grafica coordinata della campagna di comunicazione prevista dal presente programma e da altre iniziative che la Regione Puglia potrà realizzare.

### **Modalità di Attuazione**

L'attuazione della azione 7.3.3 sarà svolta dall'Assessorato alle Risorse Agroalimentari all'interno del "Programma annuale di promozione dei prodotti agroalimentari e di qualità" che prevede, tra l'altro, azioni di comunicazione istituzionale attraverso la realizzazione di una immagine coordinata delle produzioni agroalimentari regionali.

Le procedure per la selezione e il finanziamento dei progetti saranno stabilite dal provvedimento di approvazione del "Programma di promozione dei prodotti agroalimentari e di qualità" valido per l'anno 2008.

### **Finanziamento**

E' previsto un finanziamento complessivo pari a 60.000,00 euro

## 9 ORGANIZZAZIONE DI TAVOLI DI FILIERA PER LO SVILUPPO DI ACCORDI INTERPROFESSIONALI

L'Assessorato alle Risorse Agroalimentari sarà promotore per la costituzione di un tavolo di filiera per lo sviluppo dell'agricoltura biologica composto da rappresentanti dei diversi soggetti che compongono la filiera del biologico, da rappresentanti di Enti e Istituzioni scientifiche, delle Organizzazioni Professionali Agricole, e delle parti agricole riunite in associazioni o consorzi.

Compito del tavolo di filiera sarà quello di valutare e proporre le azioni necessarie per favorire accordi tra i soggetti della filiera finalizzata allo sviluppo della produzione e della commercializzazione dei prodotti biologici pugliesi.

### **Modalità di Attuazione**

L'attuazione è affidata all'Ufficio Regionale Responsabile per lo sviluppo dell'Agricoltura Biologica.

### **Finanziamento**

E' previsto un finanziamento complessivo pari a 5.000,00 euro.

## Riepilogo dei finanziamenti del programma

<i>Attività</i>	<i>Importo € (IVA compreso)</i>
<b>7.1 Divulgazione e assistenza tecnica agli operatori biologici</b> 7.1.1 Sportelli informativi 7.1.2 Divulgazione e informazione agli operatori biologici 7.1.3 Aggiornamento del sistema informativo sull'agricoltura biologica pugliese 7.1.4 Aggiornamento dati e sviluppo del software relativo alla banca dati regionale delle produzioni biologiche	330.000,00
<b>7.2 Assistenza tecnica e divulgazione in zootecnia biologica</b> 7.2.1 Servizio di assistenza tecnica e consulenza specialistica alle aziende zootecniche biologiche 7.2.2 Formazione degli operatori zootecnici 7.2.3 Informazione e divulgazione agli operatori	110.000,00
<b>7.3 Sostegno alla commercializzazione e vendita dei prodotti biologici</b> 7.3.1 Sviluppo filiere corte e gruppi di acquisto solidali 7.3.2 Organizzazione di mercatini per la vendita diretta di prodotti biologici	278.800,00
<b>8. Realizzazione immagine BIOPUGLIA</b>	60.000,00
<b>9. Tavoli di filiera per lo sviluppo di accordi interprofessionali</b>	5.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>783.800,00</b>

**CONVENZIONE**

tra

**REGIONE PUGLIA**

**Assessorato alle Risorse Agroalimentari, Settore Agricoltura**, di seguito Regione, codice fiscale n. 80017210727, nella persona del Dirigente Responsabile del Settore Alimentazione **Antonio Frattaruolo**, domiciliato per la carica presso la sede dell'Assessorato alle Risorse Agroalimentari, lungomare N. Sauro 45, Bari

e

**IL SOGGETTO ATTUATORE** , con sede in .....

– Codice Fiscale .....– nella persona del Sig. .... in qualità di .....legale rappresentante dell'..... e domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Ente.

Premesso che:

- Il Ministero delle Politiche Agricole ha assegnato alla Regione Puglia un contributo complessivo pari a 783.800,00 euro, per l'attuazione di Programmi regionali sullo sviluppo dell'agricoltura biologica;
- che con Delibera di Giunta n. .... del ..... la Regione Puglia ha approvato il programma regionale "*Interventi regionali per lo sviluppo dell'agricoltura biologica*";

Tutto ciò premesso, tra le parti come sopra costituite si conviene e si stipula quanto segue:

**Art.1 (PREMESSE)**

Le premesse costituiscono parte integrante della presente Convenzione.

**Art. 2 (OGGETTO DELLA CONVENZIONE)**

La Regione Puglia, di seguito Regione, affida al **SOGGETTO ATTUATORE**, che dichiara di accettare alle condizioni contenute nel presente atto, l'incarico di svolgere le attività previste nel programma approvato con D.G.R. n. del ..... e attuate secondo il programma esecutivo.

**Art. 3 (DURATA DELLA CONVENZIONE)**

La presente convenzione ha attuazione dal momento della sottoscrizione di entrambi le parti, e resta in vigore per la durata di due anni. Ulteriori proroghe potranno essere concesse su richiesta dell'interessato senza modificare le somme previste.

**Art. 4 (IMPEGNI DEL SOGGETTO ATTUATORE)**

Le attività oggetto della presente convenzione sono indicate nel progetto approvato con DGR n. ...., il quale stabilisce obiettivi, risultati attesi, attività previste e tempi di realizzazione.

- Il **SOGGETTO ATTUATORE** dovrà fornire alla Regione il necessario supporto scientifico per l'attuazione del programma regionale "*Interventi regionali per lo sviluppo dell'agricoltura biologica*" e pertanto si impegna a realizzare le attività approvate dal Programma:

Il **SOGGETTO ATTUATORE** si impegna a presentare, entro 30 giorni dalla stipula della presente convenzione, un dettagliato cronogramma delle attività previste e il relativo piano dei costi suddiviso per voce di spesa.

Durante la fase di realizzazione del progetto la Regione si riserva la facoltà di verificare che gli obiettivi, le priorità e il piano finanziario siano correttamente perseguiti e rispettati. A tal fine, acquisisce periodicamente le relazioni dettagliate di esecuzione, nelle forme e modi indicati all'art. 5.

**Art. 5 (FINANZIAMENTO E MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI FONDI)**

La Regione si impegna a corrispondere al **SOGGETTO ATTUATORE**, quale contributo per le prestazioni di cui al precedente articolo 4, un importo complessivo e forfettario pari a € ..... Il contributo di cui sopra è onnicomprensivo, fisso e invariabile e non soggetto né a revisione né a rivalutazione, riconoscendo espressamente al **SOGGETTO ATTUATORE** che esso è sufficiente per l'attuazione delle attività di propria competenza.

Le suddette attività non devono generare proventi e profitti, con l'obbligo di notifica tempestiva di ogni variazione di questa condizione; eventuali proventi e profitti generati, nonché sopravvenienze di altre forme di finanziamento, andranno a diminuire l'importo corrispondente al contributo concesso dalla Regione.

Le somme suindicate verranno versate, per il periodo di durata della convenzione, indicando come causale il titolo del Programma regionale, a mezzo bonifico sul conto corrente bancario o postale i cui estremi saranno comunicati dal **SOGGETTO ATTUATORE**

La Regione erogherà al **SOGGETTO ATTUATORE.**, per il periodo di durata della convenzione, la somma complessiva di € ..... con le modalità di seguito indicate:

a. una anticipazione di € ..... pari al 50% del contributo, successivamente alla sottoscrizione della presente convenzione, previa presentazione del cronogramma e del piano dei costi per ciascuna azione come indicato nell'articolato e previa attestazione di avvio delle attività, sulla base di una specifica richiesta corredata delle seguenti dichiarazioni, rese ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445:

- che il beneficiario del contributo è/non è soggetto all'applicazione della normativa di cui alla legge 720/84 e successive modifiche ed integrazioni;
- che il beneficiario del contributo è/non è soggetto alla presentazione della certificazione antimafia, di cui al D.l.vo n. 490/94, e che il finanziamento non è soggetto alla ritenuta del 4% di cui al II comma dell'art. 28 del D.P.R. 600/73 poiché non è in relazione ad alcun esercizio d'impresa ex art. 51 del T.U.I.R. DPR 917/1986;
- che non esistono provvedimenti esecutivi e/o pignoramenti disposti dall'Autorità Giudiziaria a carico del beneficiario del contributo;
b. un secondo acconto di € .....00 pari al 30% del contributo, previa presentazione di una relazione tecnica sullo stato di avanzamento dei lavori e dei risultati intermedi conseguiti e di una attestazione della spesa, pari almeno all'80% dell'anticipazione ricevuta, sulla base di un elenco analitico delle spese sostenute e della relativa documentazione giustificativa;
c. la restante quota, pari al 20% del contributo, a saldo a rendicontazione finale, e comunque ad avvenuta verifica finale da parte della Regione sulla base dei verbali redatti da una commissione tecnico-amministrativa appositamente nominata. L'erogazione del saldo finale è comunque subordinata alla presentazione di una relazione di esecuzione delle attività realizzate, unitamente ai prodotti ottenuti (studi e risultati) nonché dei documenti relativi delle spese effettivamente sostenute. La produzione dei giustificativi attestanti le spese sostenute dovrà essere prodotta, in copia conforme all'originale, al momento della richiesta del secondo anticipo e,

per il saldo finale, entro 60 giorni dalla conclusione delle attività.

Nell'ipotesi in cui, sulla base dei rendiconti parziali e finali, la spesa dovesse risultare inferiore all'importo pattuito, l'importo a saldo sarà liquidato nella misura minore, corrispondente a quanto risultato ammissibile, mentre ogni spesa superiore sarà posta ad esclusivo carico del **SOGGETTO ATTUATORE**, che fin da ora dichiara di assumersene l'onere.

#### **Art. 6 (IMPEGNI DA PARTE DEI CONTRAENTI)**

La Regione si impegna a consegnare in tempo utile al **SOGGETTO ATTUATORE** tutta la documentazione in proprio possesso necessaria per la realizzazione delle attività oggetto della presente convenzione ed a fornire tutte le informazioni tecniche di cui sia a conoscenza relativamente alle stesse.

**Il SOGGETTO ATTUATORE** si impegna ad eseguire il lavoro affidato nel rispetto dei tempi previsti e con la cura e la diligenza necessarie in ordine alla perfetta esecuzione dello stesso, tenendo conto delle direttive della Regione ed infine, a garantire la riservatezza sui documenti prodotti in esecuzione dell'incarico.

#### **Art. 7 (PERSONALE IMPIEGATO)**

Le azioni oggetto della presente convenzione saranno affidate al personale che sarà scelto e impegnato ad esclusiva cura del **SOGGETTO ATTUATORE** secondo le proprie norme e procedure, senza che per detto personale derivi alcun rapporto con la Regione.

**Il SOGGETTO ATTUATORE** è responsabile di qualunque danno che, in conseguenza dell'esecuzione del progetto, venga eventualmente arrecato a persone o cose o ad altri enti pubblici e privati, restando la Regione rilevata

e indenne da qualsiasi eventuale azione o molestia.

#### **Art. 8 (ATTREZZATURE)**

Il **SOGGETTO ATTUATORE** si impegna ad effettuare quanto previsto dal precedente articolo 4, con la propria organizzazione e i propri strumenti operativi, fornendo tutte le competenze necessarie per dare attuazione organica al progetto.

#### **Art. 9 (MATERIALE DI DOCUMENTAZIONE)**

Tutti i documenti di studio e gli elaborati prodotti durante l'incarico sono di esclusiva proprietà della Regione.

Per il **SOGGETTO ATTUATORE** l'uso dei risultati e degli elaborati realizzati è subordinato alla preventiva autorizzazione da parte della Regione. Nella divulgazione dei risultati e degli elaborati dovrà in ogni caso essere indicato che lo studio è stato realizzato con il finanziamento della Regione.

#### **Art.10 (RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE)**

Il contributo di cui all'art. 5 della presente Convenzione potrà essere revocato qualora il **SOGGETTO ATTUATORE** adempia in ritardo o in modo non conforme alle azioni previste, ovvero non realizzi il progetto così come approvato.

La presente convenzione potrà essere risolta nel caso che il **SOGGETTO ATTUATORE** dichiari di trovarsi nell'impossibilità di attendere all'espletamento del progetto, salvo rendicontazione delle somme utilizzate e sempre che il lavoro svolto, a giudizio insindacabile della Regione, abbia una utilità tecnicamente apprezzabile, relativamente agli obiettivi della convenzione e del progetto. Tale dichiarazione deve essere trasmessa con lettera raccomandata alla Regione.

La Regione e il **SOGGETTO ATTUATORE** concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse sorgere nell'interpretazione o applicazione del presente atto.

Nel caso che questo accordo non sia possibile, le parti concordano di risolvere la controversia mediante arbitrato rituale ai sensi dell'art. 806 e ss. del codice civile. Nel caso di ricorso all'autorità giudiziaria, il **Foro** competente è quello di Bari.

#### **Art. 11 (DISPOSIZIONI FINALI)**

Per tutto quanto non previsto dal presente atto, le parti fanno espresso riferimento alle norme del Codice Civile e per quanto compatibile, dalla vigente legislazione comunitaria, nazionale e regionale.

Tutte le spese relative alla presente convenzione (bolli e spese di registro) sono a totale carico del beneficiario del contributo senza diritto di rivalsa.

Le parti chiedono la registrazione del presente atto in misura fissa, ai sensi del DPR 26 aprile 1986 n.131.

Tutta la corrispondenza con la Regione Puglia per l'intera durata della presente convenzione dovrà essere inviata al seguente indirizzo: Regione Puglia, Assessorato alle Risorse Agroalimentari, Settore Alimentazione , **Ufficio Osservatorio Fitosanitario Regionale - Lungomare N. Sauro 45 - 70121 Bari.**

Qualsiasi modifica od integrazione alla presente convenzione sarà valida ed efficace unicamente se apportata per iscritto e sottoscritta da autorizzati rappresentanti delle parti.

Letto, confermato e sottoscritto in tre esemplari ad un unico effetto.

Bari,

p. la Regione

p. il .....

Il rappresentante legale

Il rappresentante legale

(.....)

(.....)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 febbraio 2008, n. 161

**Promozione dei prodotti agroalimentari pugliesi di qualità – Programma 2008 – Nomina commissione – Autorizzazione di missione funzionari Assessorato Regionale Risorse Agroalimentari, ufficio Promozione.**

L'Assessore regionale alle Risorse Agroalimentari, Enzo Russo, sulla base della proposta presentata dall'Ufficio "Promozione" e confermata dal Dirigente del Settore Alimentazione, riferisce:

La Regione Puglia Assessorato Risorse Agroalimentari, in esecuzione a quanto stabilito dalla deliberazione di Consiglio Regionale n. 861 del 1994, ogni anno predispone un programma di attività che abbia l'obiettivo di promuovere e valorizzazione i prodotti agro alimentari regionali di qualità.

Tale programma persegue l'obiettivo di rafforzare la presenza dei prodotti e delle aziende agroalimentari pugliesi sui mercati nazionali ed esteri e, allo stesso tempo, di promuovere l'intero territorio regionale permettendo alle produzioni agroalimentari di qualità di parlare di storia, cultura, turismo.

Per l'anno 2008, il programma di promozione intende, in linea con quanto già realizzato negli anni passati, far crescere la presenza dei prodotti pugliesi di qualità sui mercati nazionali ed internazionali attraverso la partecipazione alle principali manifestazioni fieristiche, la sponsorizzazione di rilevanti manifestazioni ed il sostegno alle iniziative regionali e locali che possano promuovere il turismo enogastronomico in ambiente rurale.

Tutte le iniziative saranno legate alla migliore diffusione dell'immagine del marchio collettivo "Prodotti di Puglia" con l'obiettivo che questo diventi "il marchio" di riferimento delle produzioni agroalimentari di qualità.

Infatti nel corso dell'anno 2007 si é provveduto alla registrazione del marchio d'area "Prodotti di

Puglia" che identifica alcuni prodotti sottoposti ed ottenuti secondo precise norme stabilite dagli appositi disciplinari e sottoposti ad un particolare regime di controlli inteso a garantire il livello di qualità.

Da un punto di vista strategico, salvaguardando le attività specifiche di questo Settore, si punterà all'integrazione con i progetti e le strategie di comunicazione poste in atto da altri settori di questa amministrazione e, nello stesso tempo, con i programmi e gli interventi di competenza di questo Assessorato.

Lo schema del programma di promozione valido per l'anno 2008, comprensivo degli oneri finanziari previsti, è riportato nell'Allegato A, parte integrante del presente provvedimento.

Nello specifico delle attività promosse da questo Assessorato rientra la partecipazione istituzionale alle principali e più rappresentative mostre e fiere nazionali ed internazionali. Il programma è stato proposto e concordato con l'Unione Regionale delle Camere di Commercio Puglia con la quale sarà stipulata apposita convenzione, Allegato B, parte integrante del presente provvedimento.

In funzione della suddetta convenzione, inoltre, l'Unioncamere coordina anche gli eventuali eventi collaterali alle manifestazioni più rappresentative, ad. es. Vinitaly e Sol di Verona, Fruit Logistica di Berlino, ecc., e la partecipazione ad ogni altra manifestazione e/o fiera che questo Assessorato individuerà nel corso dell'anno non compresa nel programma promozionale. In questi casi gli oneri relativi sono a totale carico dell'Assessorato alle Risorse Agroalimentari.

Considerato che nel prossimo mese di febbraio sono in programma importanti appuntamenti, tra cui la "Fruit Logistica" di Berlino che è la principale manifestazione europea per il comparto ortofrutticolo, è necessario sottoporre all'autorizzazione della G.R. la partecipazione di due funzionari regionali alla suddetta manifestazione, allo scopo, così come previsto dall'art. 5 della

convenzione, di seguire e controllare lo svolgimento delle manifestazioni oggetto di convenzione.

L'Istituto per il Commercio Estero, con il quale nel corso dell'anno sarà definita la nuova convenzione, proporrà ulteriori iniziative di promozione all'estero nell'ambito dell'Accordo di Programma tra il Ministero delle Attività Produttive, ICE e Regioni.

Tale programma permette l'attivazione da parte del Ministero delle Attività Produttive, del 50% delle risorse impegnate dalla Regione Puglia Assessorato alle Risorse Agroalimentari nelle attività di promozione compatibili con la programmazione ICE.

In prosecuzione con lo scorso anno, anche per l'anno 2008 si propone l'approvazione del protocollo d'intesa, Allegato C e parte integrante del presente provvedimento, tra questo Assessorato e lo Slow Food Puglia, associazione che promuove, comunica e studia la cultura del cibo in tutti i suoi aspetti per la tutela della qualità della vita e della salute.

Lo Slow Food Puglia, nell'ambito del suddetto protocollo, assume il ruolo di partner operativo culturale nell'ambito delle attività previste dall'Assessorato alle Risorse Agroalimentari della Regione Puglia volte a valorizzare, attraverso progetti di promozione, l'ambiente e il paesaggio naturale, l'imprenditoria agricola, la produzione tipica, l'educazione alimentare.

Per quanto riguarda l'integrazione con altri Settori di questa Amministrazione regionale, "l'enogastronomia regionale di qualità" rappresenterà l'elemento comune e collante dell'offerta produttiva, turistica, culturale e sociale della nostra Regione.

Questo Assessorato parteciperà come "Sistema Puglia", al programma di internazionalizzazione 2008 (SPRINT) a regia dell'Assessorato allo Sviluppo Economico, approvato con D.G.R. n. 2214 del 21 dicembre 2007, ed in particolare ad

alcune manifestazioni previste quali, ad esempio "La dolce vita London show" e "ItalExpo Arabia" oltre le campagne di comunicazione collettive previste e predisposte in occasione di questi ed altri appuntamenti.

Per quanto concerne il Settore Turismo, si condivideranno le manifestazioni nelle quali è strategico presentare il turismo riconducibile al Settore Agricoltura e Alimentazione quali: il "turismo enogastronomico", "l'agriturismo", il turismo del "vino" e delle "strade del vino e dell'olio".

In questa prospettiva assume rilevanza la partecipazione alla BIT di Milano per la quale si prevede l'allestimento di una specifica area che abbia come elemento centrale la gastronomia regionale di qualità e tipica, oltre la presentazione delle diverse forme di "turismo in ambito rurale". In ogni caso, in stretta collaborazione con il Settore Turismo, sarà posta particolare attenzione affinché risulti un'immagine unitaria della Regione Puglia.

Con l'Assessorato all'Ambiente, sarà realizzata la manifestazione Mediterre che si svolgerà a Bari nella prossima primavera, mentre sarà assicurata la collaborazione con la Presidenza della Giunta Regionale ed altri Settori di questa Amministrazione per la individuazione e realizzazione di iniziative strettamente legate alla promozione dei prodotti agroalimentari pugliesi di qualità.

Nello spirito di armonizzare delle diverse attività di valorizzazione poste in atto da questo Assessorato, si procederà ad una sempre più stretta integrazione delle azioni previste dal programma regionale "Agricoltura e Qualità" e "Leader+" nonché degli specifici compiti previsti nel settore dell'Agricoltura Biologica e dei "Servizi di Sviluppo Agricolo".

Il Programma Interregionale "Agricoltura Qualità Ambiente", approvato con la D.G.R. n. 972 del 12/07/2006, punta allo Sviluppo dei prodotti di qualità e di sistemi di qualità certificata

incentivando nuovi riconoscimenti di prodotti tradizionali, sviluppando la "cultura del territorio", promuovendo e diffondendo la "cultura della qualità".

Inoltre i programmi regionali "Agricoltura e Qualità" I II e III fase hanno già svolto diverse attività in tema di sviluppo e tutela delle produzioni di qualità con il marchio d'Area Prodotti di Puglia e già nell'anno 2007, con la D.G.R. 1651/07 sono state individuate alcune azioni che, in stretta attinenza con quanto previsto dal programma promozionale, puntavano a diffondere e migliorare le informazioni relative a queste produzioni rivolte agli operatori del settore agroalimentare ed al consumatore finale.

Nell'anno 2008, anche in esecuzione della D.G.R. 2009/07 e nei limiti delle disponibilità finanziarie, saranno individuate delle azioni di informazione e promozione che puntino allo sviluppo della "cultura del territorio", alla conoscenza dei prodotti di qualità, alla diffusione della "cultura della qualità".

Per quanto riguarda l'agricoltura biologica, con deliberazione di G.R. in corso di definizione sono state previste alcune attività da realizzare in stretta collaborazione con l'Ufficio Promozione atteso che tali prodotti rientrano nei prodotti regionali di qualità.

L'Ufficio Servizi di Sviluppo, responsabile delle attività di ricerca, sperimentazione e divulgazione dei risultati, si coordinerà con l'Ufficio Promozione per l'individuazione di quelle fiere e manifestazioni presso cui attivare azioni di divulgazione. In particolare in alcune fiere specialistiche è strategico evidenziare come la nostra Regione si impegni nella ricerca destinata al miglioramento della qualità dei prodotti, alla salvaguardia dell'ambiente, dei lavoratori e dei consumatori.

Saranno, inoltre, esaminati ed eventualmente finanziati, dallo stesso Ufficio anche eventuali programmi radio televisivi, opuscoli divulgativi e convegni con l'obiettivo principale di "divulgare" i progressi scientifici e tecnologici nonché le

opportunità, in termini di contributi e servizi, forniti dall'Ente Regionale.

Le linee programmatiche si possono sintetizzare nella proposta di programma di promozione 2008 che si può così sintetizzare:

1. cofinanziamento del programma per la partecipazione delle aziende agroalimentari pugliesi alle principali fiere nazionali ed internazionali da realizzare in regime di convenzione con Unioncamere Puglia, oltre la realizzazione di azioni collaterali alle stesse;
2. programma di manifestazioni ed azioni collaterali da realizzare in linea con il programma di cui sopra ed in regime di convenzione con ICE Bari;
3. Eventi programmati direttamente dall'Assessorato alle Risorse Agroalimenziari (tra i quali un evento internazionale sull'olio extravergine di oliva, eventuali partecipazioni a fiere non previste dal programma Unioncamere Puglia, azioni di concerto con altri Settori e/o Presidenza G.R., azioni rivenienti da protocolli e/o convenzioni, convegni, ecc.):
4. Eventi a carattere regionale (contributo max 30%) realizzati da privati qualificati, privilegiando gli eventi già individuati negli scorsi anni e che rappresentano un rilevante appuntamento annuale;
5. Eventi a carattere comunale (contributo max 20% e nel limite massimo di Euro 10.000.00) privilegiando gli appuntamenti consolidati e rilevanti;
6. Diffusione e promozione immagine, con l'individuazione e definizione di un'immagine coordinata che caratterizzi ed accompagni tutte le manifestazioni promozionali, comprese eventuali campagne promozionali;
7. Comunicazione e promozione su quotidiani ed editoria specializzata a sostegno del programma promozionale attraverso accordi su base annua con le principali testate giornalistiche nazionali e regionali mentre, per il livello internazionale, le testate saranno individuate con l'aiuto dell'ICE e le Camere di Commercio Italiane presenti all'estero.

I punti sopra esposti si rifanno alle categorie di azioni promozionali individuate con la D.G.R. n. 741 del 5/06/03, così come modificata ed integrata dalla deliberazione n. 1403/03, clic ha approvato le "Azioni promozionali e comunicazione istituzionale da realizzare nel corso dell'anno 2003, fissando, tra l'altro, i criteri e le modalità per il finanziamento e/o la concessione di contributi per la realizzazione di azioni promozionali.

Per l'anno 2008 le singole azioni saranno individuate e/o selezionate da un'apposita commissione istituita presso il Settore Alimentazione.

#### Modalità di presentazione e beneficiari

Le proposte e le richieste di finanziamento di azioni promozionali che rientrano nelle categorie di cui sopra, potranno essere inoltrate all'Assessorato alle Risorse Agroalimentari Ufficio Promozione entro e non oltre 60 giorni precedenti la manifestazione, a firma del legale rappresentante della ditta proponente.

Tutte le proposte e/o richieste saranno esaminate dalla predetta commissione che avrà obbligo di riunirsi almeno ogni 60 giorni. Per ogni riunione sarà redatto apposito verbale.

Le richieste verranno esaminate in ordine di presentazione e valutate, nei limiti delle disponibilità finanziarie, in ordine alla rispondenza e coerenza con gli obiettivi di promozione individuati da questo Settore. Saranno privilegiate le iniziative che rappresentano un importante appuntamento annuale ormai consolidato e quelle già finanziate che sono risultate valide da un punto di vista di partecipazione di pubblico e risonanza sui mezzi di comunicazione.

Per quanto riguarda le manifestazioni comunali, sono escluse le sagre e le manifestazioni promosse dalle locali ProLoco, Comitati e Associazioni non riconosciuti a livello nazionale, mentre saranno privilegiate le manifestazioni realizzate a livello intercomunale alle quali partecipano finanziariamente più amministrazioni comunali.

Per tutte le azioni approvate dalla commissione, il Settore Alimentazione predispone apposito provvedimento di impegno delle risorse finanziarie e darà comunicazione ai richiedenti.

I beneficiari, entro e non oltre 90 giorni il termine della manifestazione, dovranno richiedere la liquidazione del contributo, inviando apposita relazione e documentazione contabile secondo le modalità riportate nella D.G.R. 741/03 (B.U.R.P. n.70 del 27/06/03).

Sono escluse da tale obbligo i beneficiari di contributi non superiore ad euro 3.000,00.

Il ritardo nella presentazione della richiesta di liquidazione comporterà una decurtazione mensile del 10% del contributo concesso, fino ad annullarsi, decorso il termine di mesi 10 (dieci) dal termine della manifestazione, salvo eventuali proroghe concesse.

#### Tanto premesso

VISTA la L.R. n.48 del 28/05/75 ed in particolare l'art. 6 che consente la partecipazione della Regione a manifestazioni fieristiche, mostre e convegni che si svolgono nel territorio nazionale ed estero al fine della valorizzazione di attività e produzioni tipiche regionali;

VISTA la legge 7/8/90, n. 241, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritti di accesso ai documenti amministrativi, ed in particolare l'art. 12 che prevede la predeterminazione dei criteri e delle modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari;

VISTA la D.G.R. n.861/94 che individua le direttive per la realizzazione di azioni promozionali e pubblicitarie relative ai prodotti agro alimentari pugliesi;

VISTA la D.G.R. 741/03 che individua criteri e modalità per la concessione di contributi per la realizzazione di progetti di promozione economica del settore agroalimentare;

PROPONE di approvare:

- il programma di azioni promozionali dei prodotti agroalimentari pugliesi di qualità valido per l'anno 2008, Allegato A, parte integrante della presente deliberazione;
- la bozza di convenzione tra la Regione Puglia Assessorato alle Risorse Agroalimentari e l'Unione Regionale delle Camere di Commercio Puglia, Allegato B, parte integrante della presente deliberazione;
- la bozza di protocollo d'intesa tra la Regione Puglia Assessorato alle Risorse Agroalimentari e lo Slow Food Puglia, Allegato C, parte integrante della presente deliberazione;
- la partecipazione del Dirigente del Settore Alimentazione, Antonio Frattaruolo, e della dr. Mariateresa D'Arcangelo, titolare della P.O. "promozione" in servizio presso l'Ufficio Promozione, alla manifestazione "Fruit Logistica" di Berlino in programma dal 7 al 10 febbraio c.a.;

**SEZIONE COPERTURA FINANZIARIA  
(L.R. 28/01 e successive modificazioni  
ed integrazioni)**

Il presente provvedimento comporta una previsione di spesa pari ad euro 5.150.000,00 a carico del bilancio regionale da finanziare con le disponibilità del capitolo 111164 del bilancio 2008, residui di stanziamento 2007.

La partecipazione del personale regionale incaricato di seguire e controllare lo svolgimento delle manifestazioni del presente programma promozionale non comporta ulteriori oneri finanziari a carico di questa Amministrazione, in quanto le stesse saranno a carico del soggetto attuatore, e non è prevista alcuna indennità di missione.

All'impegno relativo al programma promozionale 2008 provvederà il Dirigente del Settore Alimentazione con atto dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla

Giunta l'adozione del conseguente atto finale ai sensi dell'articolo 4 comma 4 lettera f) e k) della legge regionale n. 7/97.

**LA GIUNTA**

udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Agricoltura; vista la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento dal funzionario istruttore, e dal Dirigente del Settore Alimentazione;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

**DELIBERA**

di approvare:

- la relazione dell'Assessore alle Risorse Agroalimentari che qui si intende integralmente richiamata;
- il programma di azioni promozionali dei prodotti agroalimentari pugliesi di qualità valido per l'anno 2008, Allegato A, parte integrante della presente deliberazione;
- la bozza di convenzione tra la Regione Puglia Assessorato alle Risorse Agroalimentari e l'Unione Regionale delle Camere di Commercio Puglia, Allegato B, parte integrante della presente deliberazione;
- la bozza di protocollo d'intesa tra la Regione Puglia Assessorato alle Risorse Agroalimentari e lo Slow Food Puglia, Allegato C, parte integrante della presente deliberazione;
- la partecipazione del Dirigente del Settore Alimentazione, Antonio Frattaruolo, e della dr. Mariateresa D'Arcangelo, titolare della P.O. "promozione" in servizio presso l'Ufficio Promozione, alla manifestazione "Fruit Logistica" di Berlino in programma dall'7 al 10 febbraio c.a.;
- di incaricare la Segreteria della Giunta Regionale di inviare copia del presente atto all'Ufficio del Bollettino per la pubblicazione nel BURP ai sensi dell'art. 6 lettera e della L.R. 13/94;
- di incaricare l'Ufficio Promozione di inviare lo schema di convenzione tra Regione Puglia e Unioncamere all'Ufficio Rogazione Atti

Settore Economato Contratti Assessorato Regionale Affari Generali, per gli adempimenti di competenza.

Il protocollo di intesa tra la Regione Puglia e lo Slow Food Puglia, poiché non contemplato all'art. 2 del D.P.R. 26/04/86 n. 131, sarà inviato all'Ufficio Rogazione Atti solo in caso d'uso.

- di incaricare l'Ufficio Promozione, ai sensi dell'art. 1, comma 173, della legge n.

266/2005 (Legge finanziaria dello Stato per il 2006) e le linee guida fissate con delibera della Corte dei Conti n. 4 del 17/02/06, di inviare copia alla competente Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti.

Il Segretario della Giunta  
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
On. Nichi Vendola

## All. A alla D.G.R. n. \_\_\_\_\_

	INIZIATIVE PROMOZIONALI			SPESA PREVISTA
1)	Programma annuale relativo a mostre, fiere ed eventi , in Italia e all'Estero, da realizzare in regime di convenzione ed in compartecipazione finanziaria con l'Unione Regionale delle Camere di Commercio:	LUOGO	DATA	
	MIA RIMINI	Rimini	10/13 FEB	
	VINITALY VERONA	Verona	29 MAR/ 2 APR	
	SOL VERONA	Verona	29 MAR/ 2 APR	
	MILLE E DUE FORMAGGI - MANTOVA	Mantova	APR	
	CIBUSROMA	Roma	14/17 APR	
	TUTTOFOOD	Rho	5/8 MAG	
	SANA	Bologna	SETT	
	SALONE DEL VINO	Torino	28/31 OTT	
	ITALIA IN TAVOLA	Brescia	OTT	
	MERANO INT.L WINE FESTIVAL	Merano	10/12 NOV	
	FRUIT LOGISTICA	Berlino (Germania)	8/10 FEB	
	PRODEXPO	Mosca (Russia)	12/16 FEB	
	BIOFACH	Norimberga (Germania)	15/18 FEB	
	FOODEX JAPAN	Tokio (Giappone)	9 - 12 mar	
	PROWEIN	Dusseldorf (Germania)	18/20 MAR	
	LONDON WINE & SPIRITS SHOW	Londra	MAG	
	SIAL CHINA	Shanghai (Cina)	MAG	
	ITALIAN LIFESTYLE IN THE EMIRATES	Dubai	MAG	
	VINEXPO	Bordeaux	17/21 GIU	
	SUMMER FANCY FOOD	New York	GIU/LUG	
	ANUGA	Colonia	13/17 OTT	
		TOTALE		2.300.000,00
2)	Programma di manifestazioni ed azioni collaterali al programma di cui sopra, in regime di convenzione con ICE - Bari			150.000,00
3)	Eventi programmati direttamente dall'Assessorato alle Risorse Agroalimentari (partecipazioni a fiere non previste dal programma Unioncamere Puglia, azioni di concerto con altri Settori e/o Presidenza G.R., azioni rivenienti da protocolli e/o convenzioni, convegni, ecc.)			1.300.000,00
4)	Eventi a carattere regionale (contributo max 30%)			300.000,00
5)	Eventi a carattere comunale (contributo max 20%)			200.000,00
6)	Diffusione e promozione immagine			400.000,00
7)	Comunicazione e promozione su quotidiani ed editoria specializzata			500.000,00
	<b>IL PRESENTE ALLEGATO E COMPOSTO DAN. 4 FOGLI</b>		TOTALE	5.150.000,00

**BOZZA CONVENZIONE TRA LA REGIONE PUGLIA  
ASSESSORATO AGROALIMENTARE E L'UNIONE  
REGIONALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO DI  
PUGLIA**

PREMESSO CHE

- La Regione Puglia è impegnata per sviluppare e promuovere iniziative a favore dei prodotti agro-alimentari pugliesi di qualità;
- la deliberazione del Consiglio Regionale n. 861/94 ha previsto che la partecipazione a mostre e fiere sia realizzata attraverso apposite convenzioni di durata annuale o pluriennale con l'ICE e/o l'Unione Regionale delle Camere di Commercio (di seguito chiamata Unioncamere Puglia) che cureranno la promozione e la realizzazione delle iniziative programmate e preventivamente autorizzate;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 741 del 05/06/03 ha stabilito le categorie di azioni promozionali nonché i criteri e le modalità per il finanziamento delle azioni promozionali del settore agro-alimentare;
- la stessa deliberazione ha previsto la concessione di un contributo all'Unioncamere ed il collegato Centro Regionale per il Commercio Estero della Puglia per la partecipazione a mostre e fiere nazionali ed internazionali delle aziende agro-alimentari pugliesi;
- con delibera n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ il Consiglio di Amministrazione del Centro regionale per il Commercio Estero Puglia ha deliberato la cessazione della società e con delibera n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ l'Unione delle Camere di Commercio di Puglia

ha deliberato l'assunzione da parte dell'Unioncamere Puglia di tutte le attività, del personale, degli obblighi di legge maturati nonché delle ragioni di debito e credito in capo al Centro Regionale Commercio Estero Puglia

- la Regione Puglia con propria deliberazione di Giunta Regionale approva il programma di iniziative per la promozione dei prodotti agro-alimentari regionali per l'anno 2008;

TUTTO CIÒ PREMESSO

l'anno 2008, il giorno                      del mese di

TRA

la **REGIONE PUGLIA - Assessorato alle Risorse Agroalimentari** con sede in Bari, Via Capruzzi, 212 (CF 80017210727) rappresentata (ai sensi della L.R. n.7/97 e DGR n.3261/98) dal dirigente del Settore Alimentazione nella persona di ..... nato a ..... il ././19.;

E

**P'UNIONE REGIONALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO DI PUGLIA**, di seguito denominata Unioncamere Puglia (CF 80000270720) con sede in Bari, P.zza Moro 33 A rappresentata dal direttore generale dr. Roberto Majorano, nato a ..... il .....

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1

(PREMESSE)

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente

Convenzione.

## ART.2

### (COMITATO DI INDIRIZZO)

E' istituito il Comitato di Indirizzo per la realizzazione delle attività in convenzione.

Il Comitato di indirizzo fornisce agli uffici preposti gli orientamenti a cui l'attività promozionale deve conformarsi, esamina le proposte di attività promozionali elaborate o pervenute agli uffici competenti, verifica la rispondenza delle proposte stesse agli obiettivi generali della politica regionale, detta le linee guida per la realizzazione dei progetti esecutivi specifici per manifestazione la cui elaborazione è rimessa alla responsabilità dell'Unioncamere Puglia

Il Comitato di indirizzo è formato dall'Assessore regionale alle Risorse Agroalimentari o suo delegato, che lo presiede, dal Presidente dell'Unioncamere o suo delegato, dal coordinatore dell'Assessorato Regionale alle Risorse Agroalimentari e dal direttore generale di Unioncamere Puglia che ne è il Segretario

Il Comitato di indirizzo si riunisce almeno una volta all'anno, nel mese di giugno, per l'esame preliminare della proposta di programma promozionale per l'anno successivo di cui all'art. 3.

Il Comitato di indirizzo si riunisce altresì su convocazione del suo Presidente per la valutazione in itinere dell'efficacia delle manifestazioni programmate.

Alle riunioni del Comitato di indirizzo possono essere invitati su proposta del Presidente e del Segretario: il Direttore dell'ICE, i

soggetti proponenti le manifestazioni costituenti il programma, i funzionari regionali e camerali preposti alle attività in oggetto e, in generale ogni soggetto sia ritenuto in possesso di know-how specifico in materia di promozione delle produzioni agroalimentari pugliesi.

### ART.3

#### (ADEMPIMENTI DELL'UNIONCAMERE.)

L'Unioncamere, entro il 30 giugno di ogni anno, trasmette alla Regione Puglia il programma relativo alle manifestazioni promozionali ( mostre, fiere, eventi e missioni ) in Italia ed all'estero previsto per l'anno successivo, corredato dalle previsioni di spesa per ogni manifestazione proposta e preventivamente portato all'esame del Comitato di Indirizzo

A seguito di approvazione del progetto, come stabilito dal successivo art.3, l'Unioncamere. si adopera per la realizzazione delle singole iniziative provvedendo ad ordinare gli allestimenti ed assicurare i rapporti, anche finanziari, con gli organizzatori delle manifestazioni. Provvede alla selezione delle imprese agro-alimentari che parteciperanno alla manifestazione e svolge, inoltre, ogni altra incombenza di carattere organizzativo per il buon fine delle manifestazioni anche in accordo con l'ICE o con altre Organizzazioni accreditate nazionali ed estere.

Si obbliga, inoltre, ad evidenziare in tutte le manifestazioni la presenza della Regione con la dicitura "Regione Puglia – Assessorato Risorse Agroalimentari".

## ART.4

## (ADEMPIMENTI DELLA REGIONE)

La Regione esamina il programma proposto nonché i costi preventivati e lo approva in tutto o in parte, predisponendo la proposta di deliberazione di Giunta Regionale.

A seguito di approvazione, il Settore preposto predispone i provvedimenti di impegno.

A conclusione, verifica la rendicontazione prodotta dall'Unioncamere. ed adotta il provvedimento di liquidazione e pagamento delle spettanze, nei limiti della somma ammessa a preventivo.

La Regione, su richiesta dell'Unioncamere., può liquidare un'anticipazione, per un importo non superiore al 50% della spesa prevista per singola manifestazione.

In sede di rendiconto, la Regione potrà riconoscere un costo superiore fino al massimo del 20% del previsto per singola manifestazione, debitamente giustificato, sempre nel limite dell'importo globale impegnato per il programma promozionale dell'anno di riferimento.

## ART. 5

## (VERIFICHE)

Durante lo svolgimento delle singole manifestazioni la Regione può autorizzare due funzionari dell'Assessorato alle Risorse Agroalimentari a seguire lo svolgimento delle manifestazioni, redigendo apposita relazione da allegare alla documentazione

necessaria per la liquidazione del finanziamento.

#### ART.6

##### (ONERI FINANZIARI)

La Regione Puglia concede un contributo nella misura massima del 50% delle spese ammissibili e rendicontate. Le spese si intendono IVA inclusa.

Le imprese agro-alimentari regionali che partecipano alle manifestazioni contribuiscono alle spese sostenute dall'Unioncamere per la realizzazione delle singole manifestazioni con una quota concordata in via preventiva che, in ogni caso, non potrà essere inferiore al 25% del costo dell'area espositiva attrezzata, del trasporto dei prodotti, dell'assicurazione su merci per le campionature, interpretariato ed assistenza in loco.

Sono ritenute ammissibili a rendicontazione tutte le spese effettuate per la realizzazione delle manifestazioni del programma nonché le spese per la partecipazione dei funzionari di cui all'art. 4 e dei rappresentanti degli Organi Istituzionali Regionali e del sistema camerale.

A conclusione delle manifestazioni, **entro i 90 gg. successivi**, salvo richiesta di proroga debitamente motivata, l'Unioncamere presenta la richiesta di rimborso corredata dalla rendicontazione delle spese sostenute e dai documenti giustificativi di spesa in originale ovvero in "copia conforme", un riepilogo delle azioni effettuate, un rapporto di valutazione sui risultati ottenuti.

## ART. 7

(EVENTI PROMOSSI DIRETTAMENTE DALLA REGIONE)

La Regione Puglia, inoltre, può decidere autonomamente la partecipazione istituzionale e/o delle imprese agroalimentari pugliesi ad alcuni eventi e/o manifestazioni nazionali ed internazionali su temi agricoli e agro-alimentari, non inseriti nel programma promozionale annuale dell'Unioncamere condiviso e concordemente approvato.

In tal caso, può avvalersi della collaborazione dell'Unioncamere per la risoluzione di ogni onere organizzativo e di selezione delle aziende partecipanti, mentre i relativi oneri finanziari si intendono a totale carico della Regione Puglia, così come previsto anche al punto 6 della D.G.R. 741/03.

Può altresì decidere, in sede di esame delle iniziative ad opera del Comitato di indirizzo, di integrare la partecipazione delle imprese con spazi istituzionali nei quali allocare iniziative di promozione generale del territorio e dei prodotti. Gli oneri economici connessi a detti spazi e alle iniziative in questi allocati si intendono a totale carico della Regione Puglia, così come previsto anche al punto 6 della D.G.R. 741/03.

## ART.8

(DURATA DELLA CONVENZIONE)

La presente Convenzione regola la realizzazione del programma promozionale, nazionale ed estero 2008, predisposto dall'Unioncamere Puglia.

## ART.9

(REVOCA DELLA CONVENZIONE)

La Regione si riserva di effettuare ispezioni e controlli in ordine alla corretta esecuzione del programma ed ha la facoltà di revocare la convenzione sulla base di comprovata irregolarità per quanto riguarda l'esecuzione del programma concordato sospendendo l'erogazione dei fondi già impegnati e chiedendo la restituzione delle somme già erogate, maggiorate degli interessi legali, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica della richiesta di restituzione.

## ART.10

(CONTROVERSIE)

La presente convenzione è impegnativa per le parti contraenti in conformità delle leggi vigenti. Per qualunque controversia dovesse insorgere tra le parti in ordine alla interpretazione, esecuzione, efficacia, risoluzione ed in genere alle sorti degli accordi di cui alla presente convenzione, è competente il Foro di Bari.

## ART.11

(REGISTRAZIONE)

Le parti convengono che la presente convenzione, trattandosi di scrittura privata non autenticata avente per oggetto prestazioni non soggette ad IVA, sarà registrata solo in caso d'uso, a norma dell'art.5, II comma D.P.R. 131/86 e successive modifiche, con spese a carico del richiedente.

Bari

Regione Puglia	Unione Regionale delle Camere
Assessorato Risorse	di Commercio della Puglia
Agroalimentari	Il Direttore
Il dirigente del Settore	_____
Alimentazione	

---

**BOZZA PROTOCOLLO D'INTESA****tra**

la **Regione Puglia - Assessorato alle Risorse Agroalimentari**, di seguito denominata "Regione", con sede in Bari, Lungomare Nazario Sauro n. 45 - 47, part. IVA 80017210727 in questo atto rappresentato dal Dirigente del Settore Alimentazione (ai sensi della L.R. n.7/97 e della deliberazione di Giunta Regionale n. 3261/98) Antonio Frattaruolo nato il 04/10/50 a Monte Sant'Angelo (FG) e domiciliato per la carica nella sede sopra indicata,

**e**

**Slow Food Puglia** con sede legale in Brindisi alla Via Spagnolo n. 1/a, cod.fiscale 91042400746, nella persona del suo Presidente \_\_\_\_\_ nato il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ e domiciliato per la carica nella sede sopra indicata,

***Premesso che la REGIONE PUGLIA***

- Tutela e promuove la qualità della vita dei cittadini, e che pertanto ritiene opportuno elaborare ed indirizzare al gusto ed alla giusta e corretta alimentazione;
- individua i sistemi di garanzia nel campo della sicurezza alimentare
- incentiva lo sviluppo sostenibile dell'economia agro alimentare pugliese, e quindi anche de nel rispetto dell'ambiente, attraverso interventi tendenti a rafforzare un sistema produttivo integrato, a valorizzare le risorse e le vocazioni territoriali con azioni di

concertazione istituzionale e a internazionalizzare l'economia regionale.

***Premesso che SlowFood Puglia***

nel rispetto della mission di Slow Food - movimento per la tutela e il diritto al piacere, che promuove, comunica e studia la cultura del cibo in tutti i suoi aspetti – ha tra le sue finalità:

- l'educazione al gusto, all'alimentazione, alle scienze gastronomiche;
- la salvaguardia della biodiversità e le produzioni alimentari tradizionali ad essa collegate: le culture del cibo che rispettano gli ecosistemi, il piacere del cibo e la qualità della vita per gli uomini;
- la promozione di un nuovo modello alimentare, rispettoso dell'ambiente, delle tradizioni e delle identità culturali, capace di avvicinare i consumatori al mondo della produzione, creando una rete virtuosa di relazioni nazionali e internazionali e una maggior condivisione di saperi.

**Si conviene e si stipula quanto segue:**

*Articolo 1*

*(Premesse)*

Le premesse esposte vengono dalle parti confermate e dichiarate parte integrante del presente atto.

*Articolo 2*

*(Oggetto del presente atto)*

Lo Slow Food Puglia assume il ruolo di partner operativo culturale nell'ambito delle attività previste dall'Assessorato alle Risorse Agroalimentari della Regione Puglia volte a valorizzare, attraverso

progetti di promozione, l'ambiente e il paesaggio naturale, l'imprenditoria agricola, la produzione tipica, l'educazione alimentare. L'Assessorato alle Risorse Agroalimentari può affidare allo Slow Food Puglia la realizzazione di specifiche attività inerenti l'oggetto del presente contratto individuando le necessarie risorse finanziarie.

### *Articolo 3*

#### *(Impegni del soggetto attuatore)*

A tal fine Slow Food Puglia mette a disposizione dell'Assessorato alle Risorse Agroalimentari le proprie risorse scientifiche, la propria rete di relazioni e struttura organizzativa per la co-progettazione e la eventuale gestione di iniziative promosse e/o realizzate dall'Assessorato.

Lo Slow Food Puglia potrà sottoporre all'Assessorato alle Risorse Agroalimentari l'approvazione ed il finanziamento di progetti inerenti i Presidi, i Mercati della Terra, gli Orti in Condotta, l'Educazione al Consumo. Slow Food Puglia potrà fornire l'attività del proprio ufficio di comunicazione per consentire:

- il monitoraggio delle attività di relazioni con la stampa (soprattutto nazionale), in merito alle manifestazioni ed eventi organizzati e/o promossi dall'Assessorato;
- la divulgazione costante e programmata di materiali e notizie ai media e la ricerca di informazioni attinenti la promozione del settore agro alimentare pugliese;
- l'organizzazione di conferenze stampa, di incontri per la promozione dei prodotti, di campagne promozionali richieste dall'Assessorato.

Tale servizio potrebbe valorizzare e potenziare la visibilità di uno dei principali settori economici della Puglia. La realizzazione di tale attività sarà oggetto di apposita contrattazione.

Qualora l'Assessorato intenda realizzare eventi o manifestazioni in collaborazione con lo Slow Food, quest'ultimo si impegna a presentare preventivamente un programma dettagliato delle attività, delle risorse umane da impiegare e dei materiali necessari, allegando un piano previsionale di spesa. Ogni attività dovrà essere preventivamente autorizzata dall'Assessorato alle Risorse Agroalimentari.

Lo Slow Food Puglia si impegna ad utilizzare ogni e qualsivoglia notizia assunta nello svolgimento dell'incarico conferitole con la massima discrezione e riservatezza.

*Articolo 4*

*(Durata del servizio)*

Il presente protocollo scadrà il 31 Dicembre 2008.

*Articolo 6*

*(Controversie)*

Il presente protocollo è impegnativo per le parti contraenti in conformità delle leggi vigenti. Per qualunque controversia dovesse insorgere tra le parti in ordine alla interpretazione, esecuzione, efficacia, risoluzione ed in genere alle sorti degli accordi di cui al presente protocollo, è competente il Foro di Bari.

*Articolo 7**(Registrazione)*

Le parti convengono che il presente protocollo, trattandosi di scrittura privata non autenticata avente per oggetto prestazioni non soggette ad IVA, sarà registrata solo in caso d'uso, a norma dell'art.5, Il comma D.P.R. 131/86 e successive modifiche, con spese a carico del richiedente.

*Articolo 8**(Rinvio)*

Per quanto non contemplato nel presente atto si fa espresso riferimento a quanto previsto in materia, per quanto compatibile, dalla vigente legislazione comunitaria, nazionale e regionale.

Letto, confermato e sottoscritto in triplice originale ad un unico effetto.

Bari, li

**Per l' Assessorato alle Risorse  
Agroalimentari**

**Per Slow Food Puglia**

Il Dirigente del Settore Alimentazione

Il Direttore

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 febbraio 2008, n. 162

**Decreto Ministero Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 12 febbraio 2007, n. 85 TRA V - Approvazione parametri minimi per il riconoscimento delle Organizzazioni produttori agricoli della Regione Puglia.**

L'Assessore alle Risorse Agroalimentari, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile della P.O. n. 19 dell'Ufficio Associazionismo ed Alimentazione e confermata dal Dirigente del Settore Alimentazione riferisce:

La Legge 20 ottobre 1978 n. 674 stabilisce le Norme sull'associazionismo dei produttori agricoli;

La Legge regionale 01 febbraio 1982 n. 7 definisce le Norme sulle Associazioni dei produttori agricoli e sulle relative Unioni;

Il decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228 di orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57 agli articoli 26, 27, 28 e 29 stabilisce scopi, requisiti, programmi di attività ed aiuti alle organizzazioni di produttori ed alle loro forme associate;

Il decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 99 all'articolo 6 reca alcune modifiche agli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228

Il decreto legislativo 27 maggio 2005 n. 102, sulla regolazione dei mercati agroalimentari, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 7 marzo 2003, n. 38, stabilisce scopi, requisiti, modalità di riconoscimento ed, in particolare, l'articolo 1, definisce i soggetti economici, e gli articoli 3 e 4 definisce i requisiti delle organizzazioni di produttori e il riconoscimento delle organizzazioni di produttori;

Il decreto legislativo 27 maggio 2005 n. 102 all'articolo 3 punto 3 delega il Ministero delle

Politiche Agricole Alimentari e Forestali all'adozione di un Decreto per stabilire il numero minimo dei produttori aderenti e il volume minimo di produzione commercializzata, conferita dagli associati;

Il Decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali n° 85/TRAV del 12 febbraio 2007 di attuazione del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, sulla regolazione dei mercati, a norma dell'art. 1, con imma 2, lettera e), della legge 7 marzo 2003, n. 38, reca i requisiti minimi per il riconoscimento delle organizzazioni di produttori, le modalità per il controllo e per la vigilanza delle organizzazioni dei produttori, al fine di accertare il rispetto dei requisiti per il riconoscimento nonché le modalità per la revoca del riconoscimento;

In particolare l'articolo 1 del Decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali n° 85/TRAV del 12 febbraio 2007 stabilisce i "Requisiti per il riconoscimento delle Organizzazioni di produttori";

Nella tabella 1 allegata al suddetto decreto MIPAAF vengono definiti i parametri minimi per il riconoscimento delle Organizzazioni di produttori agricoli;

L'articolo 1, comma 4 del Decreto MIPAAF n° 85/TRAV V recita "Le Regioni possono stabilire limiti superiori a quelli di cui al comma 2 e ne danno comunicazione al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali" ,

Nella Regione Puglia la produzione dei Settori cerealicolo, olivicolo, vitivinicolo, lattiero caseario e zootecnico rappresentano volumi di produzione di grande rappresentatività per cui si rende necessario, ai fini del riconoscimento, adeguare i requisiti minimi richiesti per il riconoscimento delle Organizzazioni di produttori della Regione Puglia per garantire una maggiore rappresentatività, in particolare il volume di produzione conferita dagli associati e commercializzata, ai sensi dell'articolo 3, comma 3 del decreto legislativo 27 maggio 2005 n. 102;

**COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. 28/01 E S.M.I.**

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale.

L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale ai sensi dell'articolo 4 comma 4 lettera k) della Legge Regionale n° 7197.

**LA GIUNTA**

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alle Risorse Agroalimentari;

Viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento dal responsabile della P.O. n° 19, e dal Dirigente ad interim dell'Ufficio Associazionismo e Alimentazione e dal Dirigente del Settore Alimentazione;

Ad unanimità dei voti espressi nei modi di Legge

**DELIBERA**

- che qui di seguito si intende integralmente riportato;
- Di approvare, ai fini del riconoscimento delle Organizzazioni di produttori della Regione Puglia ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 2005 n° 102 l'allegata tabella A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- Di stabilire che con successivi provvedimenti del Dirigente del Settore Alimentazione saranno emanate le Direttive in materia di riconoscimento delle Organizzazioni di Produttori così come previsto dal Digs. n. 102/2005 e dal D.M. n. 85/TRAY;
- Di stabilire che per i settori previsti dal DM 12 febbraio 2007 n 85/TRAV e non indicati nella tabella A allegata si provvederà eventualmente con atto successivo ad indicare il volume minimo di produzione commercializzata;
- Si da mandato all'Ufficio competente di curare i provvedimenti successivi, fatti salvi eventuali adeguamenti conseguenti a modifiche della normativa nazionale di riferimento che si intenderanno immediatamente operativi.
- Di incaricare la Segreteria della Giunta Regionale di inviare copia del presente atto all'Ufficio del Bollettino per la pubblicazione nel BURP ai sensi dell'articolo 6 lettera e) della L.R. 13194;
- Di incaricare l'ufficio Associazionismo e Alimentazione a trasmettere il presente provvedimento al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ed agli Uffici Provinciali Alimentazione.

Il Segretario della Giunta  
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
On. Nichi Vendola

TABELLA A

Colonna 1 Categoria	Colonna 2 SETTORE	Colonna 3 NUMERO PRODUTTI ORI	Colonna 4 Volume minimo di Produzione Commercializzata (Euro)	Colonna 5 PLV regionale (Dati ISTAT anno 2004)	Colonna 6 % minima della produzione lorda vendibile regionale da rappresentare per il riconoscimento	Colonna 7 Produzione lorda vendibile regionale da rappresentare per il riconoscimento
A	APISTICO	5	300.000,00	236.000,00	3	70.800,00
B	CEREALICOLO – RISO – OLEAGINOSO	5	2.000.000,00	338.287.000,00	3	10.148,61
C	OLIVICOLO	50	3.000.000,00	659.088.000,00	3	19.726.640,00
D	PATATICOLO	25	1.000.000,00	59.573.000,00	3	1.787.190,00
E	SEMENTIERO	5	1.000.000,00		3	
F	SUGHERICOLO	5	1.000.000,00		3	
G	TABACCHICOLO	40	1.500.000,00	355.162.000,00	3 <sup>1</sup>	
H	VITIVINICOLO	50	2.500.000,00	315.017.000,00	3	9.450.510,00
I	ZOOTECNICO	5	3.000.000,00	304.797.000,00	3	9.143.910,00
	I1 - PRODUZIONI BOVINE	5	1.000.000,00	96.653.000,00	3	2.899.590,00
	I2 – PRODUZIONI OVICAPRINE	5	300.000,00	9.563.000,00	3	286.890,00
	I3 – PRODUZIONI SUINE	5	1.000.000,00	14.581.000,00	3	437.430,00
	I4 – PRODUZIONI AVICUNICOLE	5	1.000.000,00	26.234.000,00	3	787.020,00
	I5 – PRODUZIONI LATTIERO CASEARIE	5	2.000.000,00	108.497.000,00	3	3.254.910,00
L	FLOROVIVAISTICO	5	1.000.000,00	127.567.000,00	3	3.827.010,00
M	ALTRI SETTORI	5	1.000.000,00			
N	PRODOTTI BIOLOGICI CERTIFICATI	5	300.000,00 <sup>2</sup>			
O	AGROENERGETICO	5	300.000,00			

<sup>1</sup> Per il settore tabacchicolo la percentuale del 3% è riferita alla produzione lorda vendibile nazionale;

<sup>2</sup> volume minimo di produzione commercializzata per ciascun prodotto per il quale si richiede il riconoscimento.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 febbraio 2008, n. 171

**Decreto Ministeriale n. 279/01 – Rete regionale per la prevenzione, la sorveglianza, la diagnosi e la terapia delle malattie rare – Integrazione Deliberazione di Giunta regionale n. 2238/03 – Recepimento Accordo Stato-Regioni 10 maggio 2007.**

L'assessore alle Politiche della salute relatore, sulla base delle risultanze istruttorie espletate dal Dirigente dell'Ufficio n. 2 e confermate dal Dirigente del Settore Assistenza Ospedaliera e Specialistica, riferisce:

La Regione Puglia, con proprio atto n. 2238 del 23 dicembre 2003, in adempimento di quanto previsto dal D. M. n. 279/01, ha approvato la Rete regionale per la prevenzione, la sorveglianza, la diagnosi e la terapia delle malattie rare.

Tra i presidi della predetta rete, sono state individuate ed elencate nell'allegato B alla predetta deliberazione n. 2238/03 le UU. OO. che possono svolgere le funzioni di centri interregionali di cui al comma 3 dell'art. 2 del citato D. M. n. 279101.

L'adempimento regionale era propedeutico all'istituzione, mai attuata, da parte del Ministero della salute, dei Centri interregionali di riferimento per le malattie rare.

A fronte di tanto, il TAR Lazio, con la sentenza n. 11113/2007 ha dichiarato l'obbligo del Ministero della salute di provvedere all'istituzione dei Centri interregionali di riferimento per le malattie rare e di dare concreto contenuto alla rete nazionale ex D. M. 18/05/01 n. 279.

In esecuzione della sentenza, il Ministero della salute, come comunicato con nota n. 2698/DGPRPG/2 P del 19 dicembre 2007, agli atti del Settore AOS il giorno 14 gennaio 2008 con il n. 233, deve emanare il decreto ministeriale previsto dall'art. 2, comma 1, del citato D. M. n. 279101 sulla base delle proposte formulate dai

competenti Assessorati regionali.

Si deve, pertanto, far pervenire alla competente Direzione generale del Ministero della salute le proposte di questa Regione di individuazione dei Presidi nazionali, per singole malattie o per gruppi di malattie rare, ai quali attribuire la qualifica di Centri interregionali di riferimento fino a quando non giunge a regime il sistema integrato di rete definito dal citato Accordo Stato Regioni del 10 maggio 2007.

A fronte di tanto, si propone che i Centri Pugliesi di riferimento interregionale della rete delle malattie rare da proporre da parte della Regione Puglia, ai fini di quanto innanzi, siano quelli di cui all'allegato B della deliberazione di G. R. n. 2238 del 23 dicembre 2003 integrati da nuovi centri individuati sulla base dei criteri stabiliti dal citato D. M. n. 279101 ed indicati nell'allegato prospetto.

Si propone, inoltre, di recepire l'Accordo Stato Regioni 10 maggio 2007 repertorio n. 103/CSR di cui innanzi.

#### **COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L. R. n. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI**

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

IL DIRIGENTE L'UFFICIO  
dott. Pasquale Gentile

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta, ai sensi della L. R. n. 7197 art. 4, comma 4, lettera d), l'adozione del conseguente atto finale.

#### **LA GIUNTA**

- udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente dell'Ufficio 2 e dal Dirigente del Settore;

a voti unanimi espressi nei modi di legge

**DELIBERA**

per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportata,

1. di integrare i Centri interregionali di riferimento per le malattie rare indicati nell'allegato B della deliberazione di G. R. n. 2238/2003 con quelli riportati nell'allegato n. 1 (uno) al presente atto di cui è parte integrante e sostanziale, individuati sulla base dei criteri stabiliti dal D. M. n. 279/2001;
2. di proporre al Ministero della salute, ai fini dell'istituzione della Rete nazionale dei Centri interregionali di riferimento delle malattie rare, previsti dal D. M. n. 279/2001, l'elenco di cui alla citata deliberazione G. R. n. 2238/2003 così come integrato da quello all'Allegato n. 1 del presente atto;
3. di trasmettere, a cura del Settore AOS, il presente atto, unitamente alla deliberazione G. R.

n. 2238/2003, al Ministero della salute per gli adempimenti di competenza;

4. di recepire l'accordo ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome sul riconoscimento di Centri di coordinamento regionali e/o interregionali, di Presidi assistenziali per patologie a bassa prevalenza e sull'attivazione dei registri regionali ed interregionali delle malattie rare (rep. atti n. 103/CSR, seduta del 10 maggio 2007);
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP ai sensi della L. R. n. 13/94;
6. di notificare il presente atto, a cura del Settore AOS, ai Direttori generali ed ai Commissari straordinari delle ASL, Aziende ospedaliere ed IRCCS;

Il Segretario della Giunta  
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
On. Nichi Vendola

**CENTRI RIFERIMENTO INTERREGIONALE  
DELLA RETE DELLE MALATTIE RARE  
DA INTEGRARE ALL'ELENCO DI CUI ALL'ALLEGATO B  
DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 2238/2003**

Azienda o IRCCS	U.O.	Patologia/e	Codice Esenzione
A. O. Universitaria "Ospedali Riuniti" di Foggia	Chir. Pediatrica ospedaliera	ATRESIA ESOFAGEA E/O FISTOLA TRACHEOESOFAGEA	RN0160
	Neonatologia e T.I.N.	ATRESIA O STENOSI DUODENALE	RN0180
	Oftalmologia Univ.	RETINOBLASTOMA	RB0020
		CICLITE ETROCROMICA DI FUCH	RF0230
	Genetica medica	DIFETTI EREDITARI DELLA COAGULAZIONE nel bambino	RDG020
	Reumatologia Univ.	ENDOCARDITE REUMATICA	RG0010
		POLIANGIOITE MICROSCOPICA	RG0020
		POLIARTERITE NODOSA	RG0030
		ARTERITE A CELLULE GIGANTI	RG0080
		DERMATOMIOSITE	RM0010
		POLIMIOSITE	RM0020
		CONNETTIVITE MISTA	RM0030
		FASCITE EOSINOFILA	RM0040
	A.O. Universitaria "Policlinico Consorziale" di Bari	Mal. Apparato respiratorio	SCLEROSI LATERALE AMIOTROFICA
DISTROFIE MIOTONICHE			RFG090
U.O. Odontoiatrica		SINDROME OTO-PALATO-DIGITALE	RN0470
		SINDROME DI PEUTZ JEGHERS	RN0760
		SINDROME DI STURGE-WEBER	RN0770
		SINDROME EEC	RN0880
		SINDROME BRANCHIO OCULO FACCIALE	RN1130
		SINDROME TRICORINOFALANGEA	RN1180
		SINDROME DEL NEVO EPIDERMIALE	RN1660
		SINDROME TRICO-DENTO-OSSEA	RN1680

IRCCS "Casa Sollievo della Sofferenza" San Giovanni Rotondo (FG)	Endocrinologia	POLIENDOCRINOPATIE AUTOIMMUNI	RCG030
	Gastroenterologia	POLIPOSI FAMILIARE	RB0050
		ACALASIA	RI0010
	Medicina interna	POLICONDRITE	RM0060
	Nefrologia e dialisi	PORFIRIE	RCG110
	Pediatria	TUMORE DI WILMS	RB0010
		NEUROFIBROMATOSI	RBG010
		SINDROME DI KAWASAKI	RG0040
		ATRESIA BILIARE	RN0210
SINDROME DI DE MORSIER		RN0860	
IRCCS "E. Medea" Polo di Ostuni (BR)	Neuroriabilitazione e psicopatologia	MICROCEFALIA	RN0020
IRCCS "Ist. Oncologico" Bari	Oncologia	TUMORI nell'adulto	RB
IRCCS "Fondazione S. Maugeri" Ist. Sc. Cassano delle Murge (BA)	Div. Pneumologia	CARENZA CONGENITA DI ALFA 1 ANTITRIPSINA	RC0200
IRCCS "Saverio de Bellis" – Castellana grotte (BA)	U.O. Gastroenterologia I	MORBO DI CAROLI	RN0220
		LINFANGECTASIA INTESTINALE	RI0080
		GASTRITE IPERTROFICA GIGANTE	RI0020
		MORBO DI WHIPPLE	RA0020

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 febbraio 2008, n. 178

**Revisione pianta organica delle farmacie del comune di Barletta ricadente nel territorio della ASL BAT bienni 2001/02, 2003/04 e 2005/06. Nomina del Commissario ad acta.**

L'Assessore alle politiche della Salute, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile della P.O. dell'Ufficio n. 3, confermata dal Dirigente dello stesso Ufficio e dal Dirigente del Settore Assistenza Territoriale Prevenzione, riferisce:

L'art. 22 della L.R. n. 36/84 nel testo sostituito dall'art. 6 della L.R. n. 17 del 30 aprile 1990, disciplina le procedure per la definizione delle piante organiche delle farmacie dei comuni, da formulare secondo le disposizioni di cui alla legge n. 475 del 2 aprile 1968, ogni anno pari per ciascun biennio.

La legge 8.11.91 n. 362 art. 1, prevede l'istituzione di una farmacia ogni 5.000 abitanti nei comuni con popolazione fino a 12.500 abitanti ed una farmacia ogni 4.000 negli altri comuni, non tenendo conto dell'eccedenza numerica se non superiore al 50% dei parametri suddetti.

In considerazione che la ASL BAT ad oggi non ha ancora provveduto alla formulazione della proposta di revisione di Pianta Organica delle farmacie dei comuni di pertinenza, ed in relazione anche a quanto già deliberato dalla Giunta Regionale con provvedimento n. 1654 del 4.11.2003 con cui, ai sensi di quanto previsto dalla L.R. n. 17/90, veniva istituita la 23' sede farmaceutica nel comune di Barletta, rinviando la delimitazione dei confini con successivo atto della ASL di competenza.

Considerato che, ai sensi delle LL.RR. n. 26/06 e n. 34/06 tale sede farmaceutica è stata assegnata in via definitiva all'avente diritto e che in data 09.10.2007 la stessa ha accettato tale sede pur non conoscendo la delimitazione di pertinenza della 23A sede farmaceutica.

Il Settore ha più volte sollecitato la ASL BAT con le note prot. n. 24/18534/ATP/3 del 11.10.2007, n. 24/23160/ATP/3 del 20.11.07, n. 24/173/ATP/3 del 7.1.08, agli atti d'ufficio, a voler provvedere all'individuazione dei limiti territoriali di tale sede.

Pertanto, valutato che ad oggi per i ritardi della definizione di cui sopra, da parte della ASL non è stato possibile fornire l'assistenza farmaceutica nel comune di Barletta, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 della L.R. 17/90 e dalle norme vigenti in materia, si ritiene opportuno nominare, limitatamente alla definizione della P.O. delle farmacie della ASL BAT ed in particolare per la definizione dei limiti territoriali della 23' sede farmaceutica di Barletta, un Commissario ad acta.

Sezione Copertura Finanziaria di cui alla L.R. N. 28/Ole successive modificazioni e integrazioni:

"Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale" ..

### **Il Dirigente del Settore**

L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale di specifica competenza della Giunta Regionale, in virtù dell'art.4, comma4, lettera d) della L.R. 7/97.

### **LA GIUNTA**

- Uditala relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente dell'Ufficio e dal Dirigente del Settore;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

### **DELIBERA**

Alla luce di tutto quanto su esposto, che qui si

intende integralmente riportato:

- > Di nominare, la dr.ssa Rosanna STEA quale Commissario ad acta limitatamente alla definizione della P.O. delle farmacie della ASL BAT ed in particolare per la definizione dei limiti territoriali della 23' sede farmaceutica di Barletta (BA).
- > Di stabilire, altresì, che detto Commissario dovrà, entro e non oltre 60 giorni dalla notifica del presente atto, adottare idoneo provvedimento di proposta di pianta organica per i comuni di competenza della ASL con la delimitazione della sede farmaceutica n. 23 del comune di Barletta (BA).
- > Di disporre la pubblicazione del presente

provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 6, lettera H della legge regionale n. 13 del 12.4.1994.

- > Di provvedere a cura del Settore TA notifica del presente provvedimento al Direttore Generale della ASL BAT, e al Sindaco del Comune di Barletta.
- > Di stabilire che l'onere derivante dal presente atto è a carico della ASL BAT.

Il Segretario della Giunta  
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
On. Nichi Vendola





# BOLLETTINO UFFICIALE

## DELLA REGIONE PUGLIA

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari

Tel. 0805406316 - 6317 - 6372 / fax 0805406379

Abbonamenti: 0805406379

Sito internet: <http://www.regione.puglia.it>

e-mail: [burp@regione.puglia.it](mailto:burp@regione.puglia.it)

Direttore Responsabile

**Dott. Antonio Dell'Era**

---

Autorizzazione Tribunale di Bari N. 474 dell'8-6-1974

Sped. in abb. Postale - 70% - CNS / CBPA - SUD / AVELLINO / 079/2007 - Poligrafica Ruggiero S.r.l. - 83100 Avellino

---